



**AEROPORTO "LEONARDO DA VINCI" FIUMICINO
ROMA**

Committente: AIRPORT CLEANING

“Capitolato Speciale D’appalto”

Affidamento in subappalto dei servizi di pulizia presso vari edifici presenti nel sedime aeroportuale dell'Aeroporto "Leonardo da Vinci" di Fiumicino (Roma)

INDICE

PREMESSA GENERALE

CAPO I – OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DEL SUBAPPALTO E PENALI 6

1. OGGETTO DEL SUBAPPALTO6
2. AMMONTARE DEL SUBAPPALTO.....7
3. DURATA DEL SUBAPPALTO E PENALI8
 - a) DURATA DEL SUBAPPALTO / TERMINI DI ESECUZIONE DEL SUBAPPALTO8
 - b) PENALI PER RITARDO E/O PER mancato rispetto di quanto richiesto nelle specifiche tecniche9
 - c) PENALI PER INADEMPIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PER INADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE10
 - d) PENALI PER IMPRUDENZA IMPERIZIA E NEGLIGENZA.....10
 - e) PENALI PER INADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN AIRSIDE.....11

CAPO II - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI 12

4. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'12
 - a) MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DI CUI ALLA LETTERA a ed ALLA LETTERA C DELL'ART. 212
 - b) EVENTUALI ATTIVITA' IMPREVISTE.....13
 - c) MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ART. 2 (ONERI DELLA SICUREZZA)13
5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....13

CAPO III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA' -PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' - SOSPENSIONE E PROROGHE 15

6. PROGRAMMA E ORDINE DELLE ATTIVITA'15
7. PERMESSI D'ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'15
 - a) PERMESSI DI ACCESSO E FORNITORE CONOSCIUTO IN AEROPORTO15
 - b) INIZIO DELLE ATTIVITA'15
 - c) ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN FASI SUCCESSIVE.....15
 - d) SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ATTIVITA'16
 - e) LAVORO NOTTURNO E FESTIVO17

CAPO IV - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DEL SUBAPPALTATORE	18
8. POLIZZA ASSICURATIVA.....	18
9. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE	19
a) QUALITA' ED ENTITA' DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA'	19
b) INCOLUMITA' DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E DI TERZI	19
c) RESPONSABILITA' DELL'OPERATO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA'	20
d) CONDIZIONI APPLICATE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA'	20
e) OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI	20
f) VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AI PUNTI A) D) E).....	21
g) RESPONSABILITA' E COMPETENZE AI FINI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI	22
h) RAPPRESENTANTE DEL subAPPALTATORE - PERSONALE DEL subAPPALTATORE - ELEZIONE DI DOMICILIO.....	23
i) RESPONSABILE TECNICO/OPERATIVO	24
j) CAUTELE NELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	24
k) DANNI AI MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA.....	24
l) SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE AREE DI ATTIVITA' E DI DEPOSITO	24
m) NOTIZIE STATISTICHE.....	24
n) ATTIVITA' CONTEMPORANEE CON LE ALTRE IMPRESE	25
o) ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN ZONA AEROPORTUALE.....	25
p) DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO	25
q) RISPARMIO ENERGETICO E ADEMPIMENTI AMBIENTALI	25
r) MARCHI E BREVETTI	25
s) MANLEVA	26
t) CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI (CPI)	26
u) SPAZI CONFINATI	26
v) LAVORI A CALDO.....	26
w) LAVORI SULLE COPERTURE.....	26
x) Obblighi relativi alle ritenute in appalti e subappalti - Art. 17-bis del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.	27

y) Indicazione in fattura del riferimento normativo “investimenti in beni strumentali” - Art. 1, commi da 1054 a 1058 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178.....	28
10. GARANZIA DEFINITIVA	28
CAPO V DISPOSIZIONE GENERALI	30
11. DANNI DI FORZA MAGGIORE	30
12. ORDINI DI SERVIZIO	30
13. STIPULA DEL CONTRATTO	30
14. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	30
15. SUBAPPALTO	32
16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	33
17. CODICE ETICO - D.lgs. 231/2001 - POLICY ANTICORRUZIONE – POLICY DE&I	33
18. CONCESSIONI DI PUBBLICITÀ	34
19. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.....	34
20. ADEMPIMENTI AMBIENTALI	35
21. CONTROLLI IN CORSO D’OPERA	41
22. AIRSIDE - SAFETY (ove applicabile).....	41
23. CONTROVERSIE	41
24. RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI	42
25. CESSIONE DEL CREDITO.....	42
26. TUTELA DEI DATI PERSONALI	43
27. ONERI INERENTI IL PROGETTO SESAR	43
ALLEGATI	43

PREMESSA GENERALE

Il presente Capitolato Speciale contiene le norme specifiche che regolano, in regime di subappalto, l'esecuzione dei servizi di pulizia, di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione, sanificazione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati siti presso l'Aeroporto di Fiumicino, da parte di un Operatore Economico (di seguito per brevità Impresa o Subappaltatore) affidato dalla Società Airport Cleaning S.r.l. (di seguito per brevità la Società o Appaltatore), affidataria dei suddetti servizi per conto di Aeroporti di Roma S.p.A. (di seguito per brevità ADR o Committente).

CAPO I – OGGETTO, AMMONTARE, DURATA DEL SUBAPPALTO E PENALI

1. OGGETTO DEL SUBAPPALTO

Il subappalto ha per oggetto l'esecuzione di parte delle prestazioni del contratto di appalto per il servizio di pulizia, di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione, sanificazione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati dell'aeroporto "L. da Vinci" di Fiumicino, affidato da ADR, in qualità di Committente, ad Airport Cleaning S.r.l., in qualità di appaltatore.

Relativamente all'oggetto del presente CSA si precisa che si applicano le "*specifiche tecniche*" e le "*clausole contrattuali*" contenute nei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 51 del 29 gennaio 2021 (G.U.R.I. n. 42 del 19 febbraio 2021) nonché del Decreto Correttivo del Ministero della Transizione ecologica Correttivo 24 settembre 2021 (G.U.R.I. n. 236 del 2 ottobre 2021) entrambi disponibili sul sito web <https://gpp.mite.gov.it/CAM-vigenti> nella sezione dedicata ai CAM.

Al fine di verificare la corretta applicazione dei CAM, il Responsabile per la Gestione del Contratto si riserva, tra l'altro, di far eseguire specifiche analisi di laboratorio sui prodotti, i cui costi saranno a carico del Subappaltatore.

L'individuazione dettagliata delle attività è contenuta all'interno delle Specifiche Tecniche allegate.

Forma parte integrante del presente appalto il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le attività la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, nel rispetto dell'art. 3 - Misure generali di tutela - del D.Lgs 81/08 e dei documenti allegati.

Formano parte integrante e sostanziale del presente subappalto:

- il documento "Linee Guida in materia di salute e sicurezza per fornitori e appaltatori" contenente tutte le informazioni essenziali sugli adempimenti significativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che l'appaltatore è tenuto a rispettare nel corso dell'esecuzione delle attività oggetto del presente subappalto;
- il documento recante "Politica Integrata dei Sistemi di Gestione del Gruppo ADR";
- il documento recante "Politica Integrata Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sul Lavoro" di Airport Cleaning;
- la Policy ADR in materia di Diversità, Uguaglianza e Inclusione;
- la Nota informativa Ambientale, che dovrà essere debitamente compilata e sottoscritta dall'Appaltatore a valle della sottoscrizione del contratto e in ogni caso prima dell'avvio delle attività;
- l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679.

Il Subappaltatore è tenuto ad osservare, a pena di risoluzione di diritto del presente subappalto, quanto previsto nel Regolamento di scalo adottato per l'aeroporto di Fiumicino, emanato da E.N.A.C. e consultabile sul sito di ADR www.adr.it alla rubrica Corporate/Informazioni Istituzionali, nonché sue future, eventuali modifiche ed integrazioni; a tal fine, il Subappaltatore è tenuto a formare adeguatamente il proprio personale.

2. AMMONTARE DEL SUBAPPALTO

L'importo complessivo del presente subappalto per 30 mesi ammonta ad € 13.295.726,45 e risulta così suddiviso:

	Descrizione	Soggetto a ribasso	Contabilizzazione	Importo
A	Importo per il servizio di pulizia (a presidio, ordinarie e periodiche), di piccola manutenzione, fornitura materiali, disinfezione e deodorazione dei locali e dei servizi igienici pubblici e privati siti presso l'aeroporto L. da Vinci di Fiumicino	Sì	A Corpo	€ 11.915.629,50
A.1	- di cui Costi della manodopera ai sensi dell'art. 41, co. 14, del Codice dei contratti pubblici			€ 9.818.464,41
B	Oneri per la sicurezza	No	A Misura	€ 30.096,95
C	Importo massimo a disposizione per eventuali attività di pulizia extra a richiesta: quali periodiche, straordinarie, ecc.	No	A misura	€ 1.350.000,00
			TOTALE	€ 13.295.726,45

Tali corrispettivi sono assoggettati al regime Iva ad essi applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni del DPR n. 633/1972 e s.m.i.

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che l'Appaltatore ha stimato pari ad € 9.818.464,41 calcolati sulla base dei seguenti elementi: valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative, relativi al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione, servizi integrati/multiservizi.

Il contratto collettivo applicato è quello per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi codice assegnato dal CNEL è il K511.

Ai sensi dell'art. 60 (Revisione dei prezzi) del Codice dei contratti pubblici si prevede che, a partire dal secondo anno di validità del contratto di subappalto, in caso di variazioni del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione dei prezzi nella misura massima dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

Nel rispetto del principio di cui all'art. 9 del Codice, tenuto conto che per la durata, il contesto economico di riferimento, il contratto di subappalto risulta essere particolarmente esposto ad interferenze da sopravvenienze che possono alterare l'equilibrio contrattuale, qualora intervengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea contrattuale, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione del contratto secondo buona fede. Gli oneri per la rinegoziazione sono riconosciuti nel limite delle somme a disposizione indicate nel quadro economico dell'intervento (voci imprevisti e accantonamenti) e se necessario anche utilizzando le economie da ribasso d'asta. La rinegoziazione si limita al ripristino dell'originario equilibrio contrattuale senza alterarne la sostanza economica.

Qualora, per le condizioni sopra indicate, la prestazione, in parte o temporaneamente, si rende inutile o inutilizzabile per uno dei contraenti, questi ha diritto ad una riduzione proporzionale del corrispettivo.

Gli importi sono comprensivi di ogni e qualsiasi onere necessario per la regolare esecuzione del subappalto (incluso a titolo esemplificativo e non esaustivo: costi per polizze assicurative e fidejussorie, costi per tesseramento di personale e mezzi, costi per corsi di formazione e patenti aeroportuali, etc.), nel rispetto di ogni norma, legge e regolamento vigenti, anche se non specificatamente menzionati. Il subappaltatore garantisce la Società per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per la perfetta esecuzione a regola d'arte di quanto affidatogli. Pertanto, l'offerta presentata si intende omnicomprensiva di tutti i costi ed oneri diretti ed indiretti connessi all'esecuzione del subappalto stesso.

Il subappaltatore accetta di eseguire il subappalto ai prezzi ed alle condizioni stabilite nel contratto e non avrà diritto a nessun compenso aggiuntivo per le condizioni locali, i vincoli ambientali, nonché per tutte le circostanze che possano aver influenza sull'esecuzione delle attività con particolare riguardo al fatto che le stesse si svolgeranno in aree operative e con la possibile contemporanea presenza di altre imprese nella zona interessata. In particolare nell'esecuzione dei lavori il subappaltatore non potrà avanzare alcun tipo di richiesta in merito alla remuneratività dei prezzi contrattuali.

L'intervenuta aggiudicazione del presente subappalto e la sottoscrizione del relativo contratto non costituiscono titolo, per il subappaltatore, a vedersi affidate le prestazioni che il presente documento indica come eventuali attività di pulizia extra a richiesta, di cui al punto C del presente articolo 2, di cui il corrispettivo sarà riconosciuto al Subappaltatore solo ed unicamente nel caso in cui tali attività saranno richieste dalla Società.

Conseguentemente, la Società si riserva espressamente la facoltà di esperire durante la vigenza del contratto, laddove lo ritenga opportuno in considerazione delle proprie specifiche esigenze, confronti competitivi finalizzati all'affidamento a terzi di ulteriori prestazioni rientranti nella medesima tipologia di cui sopra, senza che il subappaltatore se ne possa dolere o possa formulare pretese a riguardo.

A tal fine il subappaltatore dichiara espressamente di avere piena conoscenza di tutti gli oneri e vincoli sopra menzionati.

3. DURATA DEL SUBAPPALTO E PENALI

A) DURATA DEL SUBAPPALTO / TERMINI DI ESECUZIONE DEL SUBAPPALTO

La data di decorrenza del subappalto è stimata al 20 novembre 2024, previa sottoscrizione del

verbale di inizio attività.

La data di scadenza del subappalto è fissata al 19 maggio 2027, data di scadenza dell'appalto principale intercorrente tra Aeroporti di Roma S.p.A. e Airport Cleaning S.r.l.

Pertanto, la durata stimata del presente subappalto (escluse eventuali opzioni) è pari a 30 mesi decorrenti dalla data del verbale di inizio attività.

E' prevista la facoltà in favore dell'Appaltatore di esercitare una o più opzione di proroga fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto di subappalto ed il Subappaltatore con la sottoscrizione del contratto si impegna a proseguire le attività, eventualmente prorogate, mantenendo ferma e valida la propria offerta per tutto il periodo della proroga.

Al termine delle prestazioni oggetto del presente capitolato verrà redatto tra le parti verbale di ultimazione del servizio firmato in contraddittorio.

La suddetta proroga ha un valore massimo stimato pari a euro 10.632.568 al netto d'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'esercizio della facoltà di proroga del contratto principale intercorrente tra Aeroporti di Roma e Airport Cleaning.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato al subappaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Nell'eventualità in cui il contratto di appalto tra ADR e CLE dovesse essere prolungato al fine di consentire la conclusione della procedura per l'individuazione del successivo subappaltatore, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo subappaltatore se si verificano le condizioni di cui all'art. 120, co. 11, del Codice. In tal caso il Contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto di subappalto, la Società può imporre al subappaltatore l'esecuzione del contratto così variato alle condizioni originariamente previste. In tal caso il subappaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Qualora fosse richiesto dall'Appaltatore, il subappaltatore dovrà assicurare all'Appaltatore, per un periodo di tempo pari a 90 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di ultimazione del servizio, l'esecuzione di qualsiasi attività correlata all'avvenuta esecuzione del servizio di cui trattasi che sia da svolgersi nel periodo immediatamente successivo all'ultimazione dello stesso quale attività strettamente connessa per considerare completato e finito il servizio medesimo, restando inteso che le attività summenzionate si intendono integralmente comprese e compensate nei corrispettivi riportati nel Contratto.

L'ultimazione del servizio, appena avvenuta, dovrà essere comunicata dal Subappaltatore alla Società esclusivamente mediante raccomandata A.R. ovvero p.e.c. o verbale di ultimazione del servizio firmato in contraddittorio.

B) PENALI PER RITARDO E/O PER MANCATO RISPETTO DI QUANTO RICHiesto NELLE SPECIFICHE TECNICHE

1. Le penali per il ritardo o per il mancato rispetto di quanto richiesto nel presente Capitolato ovvero

nelle Specifiche Tecniche sono disciplinate agli artt. 17 e 18 delle Specifiche stesse.

2. Le penali di cui al presente comma potranno essere contabilizzate in detrazione, in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo ovvero in un momento successivo stabilito dalla Società.
3. L'applicazione delle penali di cui alla presente lettera non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Società a causa dei ritardi.

C) PENALI PER INADEMPIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO E PER INADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE

1. Nell'ambito dello svolgimento del presente subappalto, il fornitore è tenuto ad osservare, e a far osservare, le disposizioni normative e procedurali applicabili in ambito aeroportuale, anche con riferimento a quelle relative alla tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. I comportamenti e le prestazioni del fornitore in materia di salute e sicurezza sul lavoro saranno oggetto di valutazione secondo i criteri definiti nel documento **“Linee Guida in materia di salute e sicurezza per fornitori e appaltatori”** allegate al presente documento e che ne costituiscono parte integrante. Nelle medesime linee guida sono disciplinate, altresì, le penali applicabili in caso di violazioni.

Si precisa che, con la sottoscrizione del contratto, del quale le suddette linee guida ne costituiscono parte integrante, il fornitore prende atto e accetta che tutti gli obblighi e le conseguenti responsabilità di tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori, derivanti dall'esposizione di questi ultimi ai rischi specifici indotti nel corso dello svolgimento delle attività proprie, anche all'interno di aree o infrastrutture di pertinenza ADR e/o Airport Cleaning, gravano esclusivamente su di esso, sollevando le stesse da ogni responsabilità o addebito per i danni eventualmente prodotti a persone e/o cose.

2. Il Subappaltatore dichiara di conoscere che ogni violazione connessa alla tutela ambientale, così come indicato e disciplinato al successivo art. 20, è considerata “grave” dal Regolamento di Scalo di Fiumicino. Pertanto in caso di accertata violazione, ADR avrà facoltà di applicare una penale € 1.000 (mille/00) nonché le misure interdittive di cui al Regolamento di Scalo. La funzione “Ambiente e Sostenibilità” di ADR effettuerà controlli a campione per verificare la corretta applicazione di quanto sopra prescritto.

L'applicazione delle penali di cui alla presente lettera non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da ADR e/o Airport Cleaning a causa degli eventuali inadempimenti da parte del Subappaltatore alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di subappalto.

D) PENALI PER IMPRUDENZA IMPERIZIA E NEGLIGENZA

In caso di inadempimenti o irregolarità dovute a imperizia, imprudenza o negligenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente subappalto e/o rispetto alle attività ad esse prodromiche, in riferimento a ciascuna condotta eseguita da parte del subappaltatore e dai suoi collaboratori/dipendenti ovvero eventuali subappaltatori e/o collaboratori/dipendenti di questi ultimi, potrà essere applicata – anche in aggiunta alle penali previste per gli inadempimenti di cui alle lettere b, c ed e del presente articolo – una penale fino al 3% del valore del contratto, da determinarsi in funzione della effettiva gravità del singolo inadempimento/irregolarità e dell'entità delle conseguenze e dei rischi legati al medesimo, nonché proporzionale al valore del contratto.

La penale di cui alla presente lettera verrà applicata in caso di violazione, diretta o indiretta, o omissione di una delle disposizioni di cui all'art. 9 del presente CSA.

Si specifica che le condotte di cui sopra verranno sanzionate attraverso l'applicazione di penali anche nelle ipotesi di colpa lieve del subappaltatore e a prescindere dai danni materiali ed immateriali eventualmente subiti in ragione di tali condotte. La colpa lieve verrà valutata, a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche alla luce di tutti gli adempimenti e le maggiori cautele che dovranno essere adottati dal subappaltatore in relazione alla peculiarità della zona aeroportuale in cui si svolge il 'subappalto, al fine di non recare intralci o danni agli utenti aeroportuali.

L'applicazione delle penali di cui alla presente lettera non pregiudica, pertanto, il risarcimento di eventuali danni subiti e subendi, diretti ed indiretti, o ulteriori maggiori oneri a carico di ADR e/o della Società.

E) PENALI PER INADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA DELLE OPERAZIONI IN AIRSIDE

1. Qualora ADR e/o la Società riscontrassero non conformità (rilievo) di livello 1, per la cui definizione si rimanda al Manuale di Aeroporto parte B sezione 2.3, si provvederà alla sospensione delle attività con applicazione di una penale pari allo 0,5 % dell'importo complessivo del contratto per ogni giorno di fermo delle attività. La sospensione delle attività si protrarrà fintanto che la non conformità di livello 1 non sarà sanata e verificata dalle stesse. Le ripercussioni economiche di tale sospensione, in termini di danno emergente e lucro cessante, saranno di esclusiva responsabilità del subappaltatore, il quale nulla avrà a pretendere da ADR o dalla Società in tale circostanza.
2. In caso di rilievi di livello 2, per la cui definizione si rimanda al Manuale di Aeroporto Parte B sezione 2.3, per i quali ADR e/o Airport Cleaning abbia richiesto un piano di adeguamento, senza che l'appaltatore vi abbia ottemperato nei tempi prescritti dalle stesse, potrà essere applicata una penale pari allo 0,3 % dell'importo complessivo del contratto per ogni giorno di ritardo rispetto al cronoprogramma dell'adeguamento a tal fine predisposto.
3. Ad esclusione dei casi di cui al comma 1 e 2, il Subappaltatore dichiara di conoscere che in caso di accertata violazione alle procedure del Manuale di Aeroporto, ADR e/o la Società avrà facoltà di applicare per ciascuna violazione una penale di € 1.000,00 (mille/00), nonché le misure interdittive di cui al Regolamento di Scalo.
4. L'applicazione delle penali di cui al presente comma non pregiudica e non limita il risarcimento di eventuali danni, diretti e indiretti, patiti da ADR e/o da Airport Cleaning e da terzi, ovvero ulteriori oneri sostenuti dalle medesime a causa degli eventuali ulteriori inadempimenti da parte del Subappaltatore alle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto di subappalto.

Qualora l'ammontare complessivo delle penali di cui al presente articolo, lettera B), lettera C), lettera D) e lettera E), superi il 10% dell'importo complessivo dei servizi previsti dal contratto, la Società avrà la facoltà di disporre la unilaterale risoluzione del contratto, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti e subendi.

CAPO II - MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

4. MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

A) MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DI CUI ALLA LETTERA A ED ALLA LETTERA C DELL'ART. 2

A1) IMPORTO DI CUI ALLA LETTERA A) DELL'ART. 2 DEL PRESENTE DOCUMENTO

L'importo del servizio verrà contabilizzato **a corpo**.

L'importo da contabilizzare "**a corpo**" verrà compensato tramite un canone mensile pari ad 1/30 del costo della manodopera, di cui alla lettera A dell'All. 07 "Modello di offerta economica" del fornitore, al quale saranno aggiunte le relative incidenze percentuali di cui alle lettere B, C e D del suddetto modello. Eventuali frazioni di mese verranno valorizzate considerando i giorni effettivi lavorati nel mese e per ogni giorno l'importo di 1/30 del canone mensile.

In caso di mancato svolgimento anche parziale del servizio riconducibile ad impedimenti temporanei, Airport Cleaning procederà ad una diminuzione del canone corrispondente alla parte del servizio non prestata e per tutto il tempo di durata di tale impedimento. In caso di impedimento riconducibile a fatto e colpa del Subappaltatore, oltre alle somme del canone così rimodulate potrà essere applicata la penale ove convenzionalmente prevista a valere sull'importo del canone contrattuale. Le parti convengono che la misura della riduzione del canone sarà conteggiata unilateralmente dalla Società, salvo il diritto del Subappaltatore di formulare riserva per contestare l'entità della riduzione.

La contabilizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa o da questi regolarmente incaricato.

A2) IMPORTO DI CUI ALLA LETTERA C) DELL'ART. 2 DEL PRESENTE DOCUMENTO

L'importo delle attività di pulizia extra a richiesta sarà contabilizzato **a misura** fino a concorrenza massima di 1.350.000 euro, quale importo contrattuale della relativa voce.

Per l'esecuzione di attività di pulizia extra a richiesta, quali periodiche, straordinarie, ecc., non elencate nella Specifica Tecnica e suoi allegati, che siano espressamente richieste/ordinate dalla Società nel corso della vigenza contrattuale, si procederà alla contabilizzazione a misura ed il prezzo delle suddette attività sarà determinato in base alle ore di lavoro effettuate dal personale all'uopo impegnato.

L'attività di pulizia extra sarà compensata sulla base di quanto offerto dal Subappaltatore in sede di offerta economica per il quarto livello del CCNL di riferimento, maggiorato delle relative incidenze percentuali di cui alle lettere B, C e D dell'offerta economica del fornitore.

I prezzi per le attività di pulizia extra a richiesta, quali periodiche, straordinarie, impreviste, ecc., come

sopra definiti, si considerano in ogni caso comprensivi di tutte le spese.

L'importo massimo "a misura ", indicato alla lettera C dell'art. 2 del presente documento, non costituisce obbligo per la Società di affidare tali attività fino all'esaurimento completo del suddetto importo.

Le prestazioni indicate come "attività extra a richiesta" dovranno essere preventivamente autorizzate dalla società Airport Cleaning.

La contabilizzazione degli importi avverrà:

- su base mensile.

B) EVENTUALI ATTIVITA' IMPREVISTE

Non applicabile

C) MODALITA' DI CONTABILIZZAZIONE DEGLI IMPORTI DI CUI ALLA LETTERA B DELL'ART. 2 (ONERI DELLA SICUREZZA)

L'importo per gli oneri di sicurezza ai sensi del D.Lgs.81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni non è soggetto a ribasso di aggiudicazione; tale importo verrà compensato "a misura" e contabilizzato:

- su base mensile.

5. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le note di carico saranno emesse successivamente al completamento delle attività, secondo le scadenze individuate nei documenti di gara e sulla base di quanto contabilizzato

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Società del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Le fatture potranno essere emesse solo dopo l'emissione delle relative note di carico, che si intendono emesse nella data in cui vengono sottoscritte dalla Società.

Resta inteso che le fatture dovranno essere emesse al netto delle ritenute a garanzia.

I pagamenti verranno effettuati, al netto delle ritenute a garanzia dello 0,50% e sulla base delle note di carico **dopo 60 giorni dalla data di ricevimento di ciascuna fattura.**

I termini sopra richiamati sono stati determinati tenendo in considerazione la natura peculiare delle prestazioni oggetto del subappalto afferenti ad un settore, quello aeroportuale, connotato da rilevanti elementi di specialità.

Nel caso di soggetti non obbligati alla fatturazione elettronica:

Le fatture dovranno essere trasmesse ad Airport Cleaning per mail all'indirizzo pec aziendale airportcleaningsrl@pec.airportcleaning.it o, in alternativa, per posta ordinaria, all'indirizzo: Airport Cleaning S.r.l., Via Pier Paolo Racchetti, 1, 00054 Fiumicino (RM), all'att.ne dell'Ufficio Fornitori.

Nelle fatture dovrà essere sempre riportato il numero e la data del relativo Contratto, il periodo di competenza, il numero della nota di carico di riferimento e il CIG.

Nel caso di soggetti obbligati alla fatturazione elettronica:

Le fatture dovranno essere emesse secondo le regole del tracciato XML e inviate esclusivamente attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), utilizzando il codice destinatario X46AXNR

Nelle fatture dovrà essere sempre riportato il numero e la data del relativo Contratto, il periodo di competenza, il numero delle note di carico di riferimento e il CIG.

Eventuali allegati alle fatture dovranno essere esclusivamente in formato pdf e dovranno essere inviati utilizzando lo SDI.

Tutti i pagamenti dovranno avvenire nel rispetto di quanto disposto dalla Legge n. 136/2010 e delle successive circolari esplicative, nonché delle linee guida eventualmente emanate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, anche se adottate successivamente.

Il Subappaltatore si impegna, pertanto, a rispettare tutti gli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla menzionata legge nei confronti della Società nonché degli eventuali subappaltatori o subcontraenti.

Il Subappaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al contratto che verrà stipulato per la presente iniziativa, anche inerente ad eventuali ulteriori subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., costituirà causa di risoluzione espressa del contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010. Gli estremi di tale conto corrente dovranno essere comunicati alla Società.

Inoltre, qualora il Subappaltatore intenda avvalersi di attività e/o forniture rese da terzi subcontraenti ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs 36/2023 lo stesso dovrà, con almeno venti giorni di anticipo sull'inizio previsto delle stesse, far pervenire ad Airport Cleaning copia del relativo contratto, al fine di consentire ad Airport Cleaning stessa di verificare la presenza della clausola inerente l'obbligo, a pena di nullità assoluta, di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010.

L'impresa nulla potrà pretendere per i servizi eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati.

CAPO III - ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLE ATTIVITA'- PROGRAMMA DELLE ATTIVITA' - SOSPENSIONE E PROROGHE

6. *PROGRAMMA E ORDINE DELLE ATTIVITA'*

Il Subappaltatore, nell'esecuzione delle attività, è tenuto a rispettare il programma delle attività indicato dalla Società e contenuto, laddove fosse dettagliato, nelle Specifiche Tecniche.

Qualora particolari circostanze richiedessero di conferire all'andamento delle attività una diversa articolazione (ad es. sequenza temporale), rispetto a quella prevista dal programma delle attività, Airport Cleaning ha facoltà di impartire disposizioni diverse mediante atto scritto senza che il Subappaltatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennizzi di sorta o variazioni dei tempi di esecuzione.

7. *PERMESSI D'ACCESSO E SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'*

A) PERMESSI DI ACCESSO E FORNITORE CONOSCIUTO IN AEROPORTO

Prima dell'inizio delle attività il Subappaltatore dovrà essere in possesso dei permessi di accesso aeroportuali (del personale e dei mezzi ed eventuale abilitazione alla guida in ambito aeroportuale) e, ove necessario, del documento di designazione come "fornitore conosciuto".

Per la procedura di rilascio dei permessi di accesso e per la "procedura di rilascio dell'atto di designazione dei fornitori conosciuti e di gestione delle forniture aeroportuali" si rimanda al sito <https://www.adr.it/bsn-forniture-per-l-aeroporto>.

B) INIZIO DELLE ATTIVITA'

La consegna delle attività avverrà mediante sottoscrizione di apposito verbale.

Alla data del verbale di inizio attività il Subappaltatore dovrà aver predisposto tutto quanto necessario per l'avvio delle attività.

Il Subappaltatore non potrà muovere a giustificazione di ritardi dell'avvio delle attività la mancanza di permessi di accesso (del personale e dei mezzi)/patente aeroportuale in quanto è suo onere fornire la documentazione necessaria in tempo utile per ottemperare a quanto richiesto nel presente articolo.

C) ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN FASI SUCCESSIVE

In relazione alla necessità di ADR e/o di Airport Cleaning di salvaguardare l'operatività aeroportuale, l'esecuzione delle attività oggetto del subappalto può essere articolata in fasi successive, riducendo così al minimo l'interferenza delle lavorazioni con l'operatività aeroportuale.

In questo caso si farà riferimento ad un unico verbale di inizio attività.

In ogni caso il Subappaltatore, nell'esecuzione delle attività, è tenuto ad adottare ogni modalità/accorgimento utile a garantire il tempestivo svolgimento del servizio minimizzando l'impatto delle diverse lavorazioni sull'operatività aeroportuale.

In relazione a necessità operative la Società potrà definire e imporre al Subappaltatore una diversa articolazione delle fasi (loro maggiore frammentazione ovvero accorpamento), rispetto a quanto descritto eventualmente nelle specifiche tecniche, senza che per questo possa il Subappaltatore opporsi e/o chiedere per tale motivo il risarcimento di eventuali oneri aggiuntivi.

Il Subappaltatore pertanto è tenuto a considerare la suddivisione in fasi (ove prevista dalle specifiche tecniche) come indicativa della natura dei vincoli e dei condizionamenti che caratterizzano il servizio, al fine di valutare correttamente l'organizzazione dello stesso, in fase di redazione della propria offerta.

Pertanto i vincoli e condizionamenti correlati all'articolazione del servizio in fasi, ove citati nelle specifiche tecniche, sono a titolo esemplificativo e non esaustivo.

D) SOSPENSIONE E RIPRESA DELL'ATTIVITA'

Le eventuali sospensioni e riprese delle attività saranno disposte secondo le modalità di seguito riportate:

- In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che le attività procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dell'esecuzione del contratto può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione delle attività, nonché dello stato di avanzamento delle attività, dei servizi la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento per la fase esecutiva;
- La sospensione può, altresì, essere disposta dal Responsabile del Procedimento per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica;
- Ove successivamente alla consegna delle prestazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle attività, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale;
- motivi connessi a disposizioni di Autorità, Enti o altri soggetti diversi dalla Società che abbiano competenze, giurisdizione e/o responsabilità sui siti e/o sulle aree comunque interessate dalle attività oggetto del subappalto;
- motivi connessi all'intervento o al mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle attività;
- in tutti i casi previsti dalle **“Linee Guida in materia di salute e sicurezza per fornitori e appaltatori”** allegate al presente contratto;
- Necessità di introdurre modifiche o varianti all'attività appaltata;

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

I relativi verbali dovranno essere redatti, ove possibile, in contraddittorio con il Subappaltatore.

Durante il periodo di sospensione, gli oneri sia per l'eventuale protezione delle opere che quelli previsti dal presente Capitolato nessuno escluso, sono a completo carico del Subappaltatore, il quale, altresì, non potrà chiedere particolari compensi o risarcimenti per le sospensioni delle attività.

Non sono ammesse sospensioni sia totali che parziali, dipendenti da ritardi nell'esecuzione del servizio, per motivi imputabili al Subappaltatore.

Il Subappaltatore non potrà, comunque, sospendere o rallentare di sua iniziativa gli interventi per alcun motivo anche in caso di controversie.

Fanno eccezione le sospensioni dovute a pericolo grave ed immediato per le quali, comunque, la Società non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'appaltatore.

Eventuali sospensioni dovute ad inosservanza delle norme in materia di sicurezza da parte dell'appaltatore non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione delle attività previste dal contratto.

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, l'arte o l'archeologia, il Subappaltatore, ricevutone l'avviso dal Responsabile della Società, dovrà sospendere le attività nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire la integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione. Le attività potranno essere riprese solo in seguito ad ordine scritto del Responsabile della Società nel quale sia riportata l'autorizzazione della locale Sovrintendenza alla AA. e BB.AA., con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno eventualmente imposte.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta della Società, senza alcun diritto del Subappaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta.

E) LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora l'esecuzione delle attività non dovesse procedere in modo da assicurare il compimento del Subappalto nel tempo prefisso per cause non ascrivibili al Subappaltatore, Airport Cleaning potrà prescrivere che le attività, inizialmente previsti in orario diurno feriali, siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e/o nei giorni festivi, salvo il diritto al riconoscimento, tramite le maggiorazioni previste dal CCNL di categoria applicato, dei maggiori oneri sostenuti dal Subappaltatore per la manodopera utilizzata.

CAPO IV - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI DEL SUBAPPALTATORE

8. POLIZZA ASSICURATIVA

Il Subappaltatore assume a proprio carico gli oneri derivanti dalle seguenti coperture:

a- Assicurazione del personale contro gli infortuni ed ogni altra assicurazione in accordo alle leggi e Norme vigenti;

b- Assicurazione ai mezzi da impiegare nell'esecuzione delle attività. Se l'attività prevede la circolazione dei mezzi entro la cinta doganale l'assicurazione dovrà essere espressamente valida in ambito aeroportuale, in conformità al Decreto Legislativo 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, e relativo regolamento di esecuzione, per un massimale non inferiore a € 77.500.000 (euro settantasettemilionicinquecentomila/00) e secondo le modalità previste dal Regolamento di Scalo;

c- Copertura Assicurativa concernente la Responsabilità Civile verso Terzi operante in ambito aeroportuale (Aviation) e strettamente connessa all'attività oggetto del presente accordo, con massimale assicurato pari ad:

- (Air Side IN prossimità di aeromobili, vie di rullaggio, piazzali):
€ 500.000.000,00 (Euro cinquecentomilioni/00)

Dovranno essere altresì previste le seguenti garanzie: danni a cose in consegna e custodia, danni da interruzione di attività di terzi, danni a cose nell'ambito del servizio, danni da incendio a beni di terzi, colpa grave;

Le coperture dovranno, in ogni caso, decorrere d'inizio del contratto, ed essere estese al periodo di garanzia minima di 12 (dodici) mesi dalla data di termine del contratto; la data d'inizio e termine del contratto è quella specificata al precedente art. 3.

Il Subappaltatore potrà, a sua discrezione, richiedere l'adesione e/o una quotazione alla copertura assicurativa concernente la Responsabilità Civile contro Terzi stipulata da ADR per l'annualità assicurativa in corso, presentando formale richiesta agli uffici competenti di ADR stessa: Ufficio Assicurazioni, indirizzo di posta elettronica assicurazionicfo@adr.it – allegando copia dell'aggiudicazione o dell'ordine.

La Società assicuratrice e le condizioni di tutte le polizze dovranno essere di gradimento di ADR e/o di Airport Cleaning che si riserva, quindi, a suo insindacabile giudizio, di non accettare la società assicuratrice proposta o le condizioni contemplate in ogni polizza prodotta.

Nella polizza **sub c**, anche con separata appendice, dovrà essere convenuto che:

- 1) non potranno avere luogo diminuzioni, storni di somme assicurate, disdetta del contratto, modifica delle garanzie senza il preventivo consenso della Società; eventuali sospensioni/mancati rinnovi di garanzie, dovranno avere efficacia solo dopo 30gg., previo avviso alla Società delle motivazioni del provvedimento;
- 2) la compagnia di assicurazione dovrà riconoscere alla Società e ad ADR la qualifica di "Assicurata Aggiunta";
- 3) dovranno essere considerati "Terzi" la Società nonché ADR ed i suoi dipendenti, la Pubblica Amministrazione ed i suoi dipendenti;

4) l'assicuratore rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti della Società e di ADR (Art. 1916 c.c.).

Gli obblighi del Subappaltatore connessi con le polizze di cui al presente articolo consistono nel:

- denunciare alla Compagnia assicuratrice e ad Airport Cleaning tutte le circostanze che possano influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell'assicurazione, ivi compresi eventuali sospensioni e ripresa del servizio.
- denunciare tempestivamente tutti i sinistri alla Compagnia assicuratrice, secondo le modalità previste in polizza, dandone, altresì, immediata notizia per iscritto alla Società, rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti.
- comunicare tempestivamente gli aumenti dell'importo delle attività o le variazioni del rischio, provvedendo al pagamento degli eventuali supplementi di premio. Qualora non provveda, la Società avrà titolo di bloccare i pagamenti e/o provvedere direttamente.

9. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL SUBAPPALTATORE

Sono a carico del Subappaltatore, oltre gli oneri di cui al d.lgs. 36/2023, quelli specificati nel presente Capitolato, in particolare quelli riguardanti la sicurezza (D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).

A) QUALITA' ED ENTITA' DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA'

Il Subappaltatore dovrà:

- Impiegare personale professionalmente qualificato, di norma con contratto di lavoro subordinato, a meno che talune prestazioni individuali in base alle peculiarità del caso concreto non possano essere legittimamente rese con diversa tipologia contrattuale, e in numero sufficiente ad assicurare una costante efficienza delle attività;
- Comunicare ad Airport Cleaning i nominativi del personale adibito all'esecuzione delle attività oggetto del Subappalto, indicando per ciascuno qualifica, livello e orario contrattuale in caso di lavoro subordinato ovvero la diversa tipologia contrattuale di assunzione;
- Comunicare preventivamente alla Società l'assunzione del personale a tempo determinato, specificandone la scadenza contrattuale e, in caso di proroga/proseguimento, segnalare il nuovo termine contrattuale.

B) INCOLUMITÀ DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA' E DI TERZI

Adottare nell'esecuzione delle attività i provvedimenti necessari a garantire l'incolumità del personale impiegato e dei terzi comunque presenti nelle aree di attività.

C) RESPONSABILITÀ DELL'OPERATO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA'

Rispondere dell'operato del proprio personale, anche nei confronti di terzi, così da sollevare la Società da ogni responsabilità relativa a danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

D) CONDIZIONI APPLICATE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ATTIVITA'

In ottemperanza all'art. 57, in combinato disposto con l'art. 102, co. 1, lett. a), del d.lgs. n. 36/2023 nonché con l'art. 4 del CCNL di settore (CNEL n. K511), al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del Contratto di subappalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore.

Il Subappaltatore, ai sensi dell'art. 102, co. 1, lett. b), del Codice, è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui agli artt. 1 e seguenti del CCNL relativo al personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi, codice assegnato dal CNEL nr. K511, per i propri lavoratori e per quelli di un eventuale ulteriore subappalto.

Il Subappaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori occupati nelle attività oggetto del subappalto, tutte le norme del CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro) applicato e degli accordi integrativi dello stesso ed è tenuto ad applicarli anche dopo la loro scadenza, sino alla loro sostituzione.

Nel caso in cui il Subappaltatore sia una cooperativa tale obbligo vige anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano il Subappaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Il Subappaltatore, inoltre, è obbligato ad osservare le disposizioni legislative e regolamentari relative alla prevenzione degli infortuni, all'igiene sul lavoro, alle assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, alle previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidità e la vecchiaia, le malattie, nonché alla tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori posti a carico dei datori di lavoro.

Inoltre, sempre ai sensi dell'art. 57 del Codice, al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Subappaltatore si impegna ad assicurare una quota pari ad almeno il 7% (sette per cento) delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del Contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile che a quella femminile. L'offerta deve recare la documentazione atta ad illustrare le concrete modalità di applicazione delle misure su indicate.

Il Subappaltatore è responsabile, inoltre, dell'osservanza delle norme anzidette da parte di eventuali ulteriori subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

E) OBBLIGHI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI

Il Subappaltatore si impegna a trasmettere al rappresentante di Airport Cleaning, prima del concreto

inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, relativa al proprio personale dipendente.

Il Subappaltatore ha inoltre:

1. l'obbligo di comprovare mensilmente l'avvenuto adempimento degli obblighi retributivi, assistenziali, previdenziali ed assicurativi con riferimento al personale impiegato nel subappalto mediante la presentazione alla Società:
 - di un elenco nominativo del personale impiegato nel subappalto (con indicazione del relativo codice fiscale, della matricola e della tipologia contrattuale), corredato dalla somma complessiva aggregata che il datore di lavoro dovrà corrispondere, a titolo di retribuzione, versamento dei contributi fiscali, previdenziali e assistenziali;
 - del flusso UNIMENS e della documentazione contabile aggregata attestante gli avvenuti relativi pagamenti;
 - di una dichiarazione (da rendersi ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. n. 445 del 2000) in cui attestare:
 - a) la veridicità e la corrispondenza dei dati contenuti nell'elenco dei lavoratori, del dato aggregato ivi emergente e della sua corrispondenza con il dato aggregato di pagamento fornito;
 - b) il corretto e avvenuto pagamento di tutte le ritenute fiscali, dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi in favore del personale impiegato nel subappalto e l'assunzione di un obbligo in tal senso;
 - c) il corretto e avvenuto pagamento di tutte le retribuzioni spettanti al personale impiegato nel subappalto e l'assunzione di un obbligo in tal senso.
2. l'obbligo di comprovare l'avvenuto pagamento del saldo e dell'anticipo INAIL entro il mese di febbraio mediante presentazione ad Airport Cleaning del relativo bollettino.

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto comporta, da parte della Società, la sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento delle attività.

Il Subappaltatore dichiara sin d'ora di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia pretesa economica, retributiva e/o previdenziale, avanzata nei suoi confronti, a qualunque titolo, dal personale impiegato nel subappalto e/o da eventuali Enti terzi in ragione del mancato rispetto delle previsioni di cui al presente contratto e, comunque, in relazione alla natura del rapporto di lavoro.

F) VIOLAZIONE DELLE NORME DI CUI AI PUNTI A) D) E)

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati, accertati dalla Società o ad essa segnalati dall'Ispettore del Lavoro, la Società medesima comunicherà al Subappaltatore e, se il caso, all'Ispettore suddetto, la inadempienza accertata e si riserva la facoltà di procedere ad una detrazione del **20%** sui pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alla violazione stessa, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento al Subappaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Subappaltatore non può opporre eccezioni alla Società né ha titolo al risarcimento danni.

G) RESPONSABILITA' E COMPETENZE AI FINI DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI

I datori di Lavoro devono mettere a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Piano di sicurezza e coordinamento (o del DUVRI) e del Piano Operativo di sicurezza almeno 10 giorni prima dell'inizio delle attività.

Con riferimento alle verifiche già effettuate e propedeutiche alla stipula del contratto, preliminarmente all'inizio delle attività il Subappaltatore, pena la risoluzione del contratto stesso ex art. 1456 c.c., dovrà integrare la documentazione per la valutazione dei requisiti tecnico-professionali richiesti dalla normativa in materia di sicurezza e salute sul lavoro.

A tal fine, il Subappaltatore dovrà mettere a disposizione di Airport Cleaning, la seguente documentazione riportata a titolo esemplificativo e non esaustivo ed il cui elenco completo verrà fornito dal citato Ente:

- nomina Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con relativi recapiti (rec. telefonico – e-mail);
- nomina Medico Competente (ove previsto) con relativi recapiti (rec. telefonico – e-mail) e dichiarazione dello stesso che il personale è regolarmente sottoposto a sorveglianza sanitaria e che lo stesso è idoneo alle mansioni assegnate;
- copia del certificato di iscrizione alla camera di commercio (C.C.I.A.A.);
- documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute;
- documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro specifico per le attività oggetto del subappalto (DVR o POS nel caso di cantieri temporanei e mobili);
- elenco del personale assegnato alle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto;
- elenco dei preposti e copia delle rispettive attestazioni di formazione specifica;
- libro unico del Lavoro (temporaneamente UNILAV in caso di società neo costituite o di lavoratori neo assunti) relativo al solo personale assegnato alle attività oggetto del presente capitolato speciale d'appalto;
- documento unico regolarità contributiva (DURC);
- attestazione certa dell'avvenuta formazione e addestramento del personale (ex artt. 36 e 37 D.Lgs. 81/08 e accordo stato-regioni del 21/12/2011);
- attestazione dell'avvenuta formazione del personale in tema di "Norme Comportamentali e Gestione delle Emergenze in Aeroporto";
- attestazione della consegna dei dispositivi di protezione individuale;
- elenco del personale designato alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze e relativi attestati di idoneità tecnica e formazione antincendio per il **rischio 1** in corso di validità;
- elenco dei mezzi e attrezzature utilizzate con relative certificazione di conformità;
- elenco di tutti gli agenti pericolosi classificati ai sensi del Titolo IX capo I e II che vengono utilizzati e/o stoccati presso le strutture dell'aeroporto e le relative procedure di emergenza.

Inoltre, nel caso di uso di spazi e/o locali funzionali alle attività oggetto del subappalto, dovrà presentare i seguenti ulteriori documenti:

- documento di valutazione dei rischi di incendio e quanto previsto dal D.M. 10.3.98 e s.m.i. in tema di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza;
- calcolo del carico di incendio nel rispetto dei limiti di 550 Mj/mq nel caso di magazzini, depositi e/o spogliatoi e 420 Mj/mq nel caso di uffici.

L'intera documentazione di cui al precedente elenco dovrà essere messa a disposizione attraverso l'utilizzo del software CANOPO.

Il Subappaltatore, pertanto, dovrà comunicare uno o più indirizzi di posta elettronica ai quali Airport Cleaning recapiterà una e-mail contenente un link con la chiave di accesso (Token) al suddetto software.

Cliccando sul link contenuto nel corpo della e-mail l'appaltatore avrà accesso alle sezioni ad esso riservate nelle quali caricare i documenti necessari (il manuale per l'utilizzo del SW verrà messo a disposizione dell'impresa successivamente alla stipula del contratto).

Ove necessario, il Subappaltatore dovrà collaborare con la Società per l'elaborazione, preliminarmente all'inizio delle attività, del Documento Unico di valutazione dei rischi d'interferenze.

L'Impresa che si aggiudica l'attività, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere o delle attività sulla base della propria esperienza può presentare al Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) in caso di cantieri temporanei o mobili o al Responsabile del Contratto (RGC) negli altri casi proposte di integrazione al Piano di sicurezza e di coordinamento o del DUVRI. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

Prima dell'inizio delle attività l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di trasmettere copia del piano di sicurezza e di coordinamento o del DUVRI, a tutte le Imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio delle rispettive attività, ciascuna Impresa esecutrice trasmette il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'esecuzione (o al Dirigente preposto).

L'impresa affidataria si impegna ad accettare quanto prescritto dagli articoli 94, 95, 96 e 97 del D.Lgs. 81/08.

H) RAPPRESENTANTE DEL SUBAPPALTATORE - PERSONALE DEL SUBAPPALTATORE - ELEZIONE DI DOMICILIO

Il Subappaltatore ha l'obbligo, se richiesto dalla Società, di far risiedere in luogo prossimo alle attività un suo rappresentante in possesso dei requisiti di idoneità tecnici e morali.

Il Subappaltatore ha l'obbligo di nominare un proprio Rappresentante e qualora la Società ritenga, in qualsiasi momento, che il rappresentante del Subappaltatore non possieda tutti i necessari requisiti di idoneità, può richiederne la sostituzione senza dover rispondere delle conseguenze.

Il Rappresentante del Subappaltatore deve essere reperibile in ogni momento per tutta la durata del contratto, in modo che nessuna operazione possa essere ritardata per effetto della loro assenza.

Il Subappaltatore, se richiesto dalla Società, è obbligato a trasmettere al Rappresentante della Società, prima dell'inizio delle attività, i nominativi dei propri Coordinatori delle attività e l'accettazione di questi; nonché i nominativi di tutti gli altri rappresentanti e responsabili, comunicando i relativi poteri e le attribuzioni conferite in ordine all'esecuzione delle attività oggetto del subappalto. Dovrà inoltre, tempestivamente, comunicare per iscritto ogni sostituzione che si dovesse eventualmente verificare.

I) RESPONSABILE TECNICO/OPERATIVO

L'Impresa dovrà nominare un Responsabile Tecnico/Operativo dotato di comprovata competenza ed esperienza professionale pregressa in appalti analoghi ed aver maturato almeno 2 anni di esperienza nell'ultimo quinquennio antecedente la data del bando su appalti di pulizia svolti presso una delle seguenti tipologie di infrastrutture: ospedali, scuole/università, porti, aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali.

Il Subappaltatore ha l'obbligo, se richiesto dalla Società, di far risiedere in luogo prossimo alle attività il Responsabile Tecnico/Operativo.

Il Responsabile Tecnico/Operativo ha la responsabilità di gestire ed organizzare le attività e le aree di lavoro in modo da garantire la corretta esecuzione dell'appalto, con particolare riferimento alla sicurezza e la salute dei lavoratori.

Il Responsabile Tecnico/Operativo, rappresenta il referente unico della Società per tutti gli aspetti inerenti l'esecuzione delle attività.

Qualora la Società ritenga, in qualsiasi momento, che il Responsabile Tecnico/Operativo del Subappaltatore non possieda tutti i necessari requisiti di idoneità, può richiederne la sostituzione senza dover rispondere delle conseguenze.

J) CAUTELE NELL'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il Subappaltatore è responsabile dell'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di qualsiasi genere ai beni mobili, immobili ed alle persone, restando completamente responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

K) DANNI AI MATERIALI APPROVVIGIONATI E POSTI IN OPERA

Il subappaltatore è responsabile per le eventuali sottrazioni ed i danni che si dovessero verificare (anche in periodi di sospensione delle attività), ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti nelle aree di attività.

Pertanto fino all'emissione del "Certificato di regolare esecuzione" da parte della Società, il subappaltatore è obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire le attività occorrenti per le riparazioni conseguenti, restando altresì responsabile della corretta esecuzione delle attività oggetto del subappalto.

L) SGOMBERO DEL SUOLO PUBBLICO, DELLE AREE DI ATTIVITA' E DI DEPOSITO

Il subappaltatore è responsabile dell'immediato sgombero del suolo pubblico e delle aree di attività e di deposito, su richiesta del Rappresentante della Società.

M) NOTIZIE STATISTICHE

Il subappaltatore si impegna a comunicare, nei modi e nei tempi richiesti dalla Società, tutti i dati

statistici relativi al subappalto.

N) ATTIVITA' CONTEMPORANEE CON LE ALTRE IMPRESE

Il subappaltatore prende atto e accetta le restrizioni e/o difficoltà di qualsiasi natura risultanti dallo svolgimento delle attività, in una specifica area, contemporaneo a quello di altre imprese o derivanti da attività eseguite in prossimità della propria area d'intervento, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

O) ONERI CONSEGUENTI ALLA ESECUZIONE DELLE ATTIVITA' IN ZONA AEROPORTUALE

L'Impresa è responsabile della corretta esecuzione delle attività in zona aeroportuale comportanti anche l'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni, interferenze ed interruzioni delle attività che a tale circostanza conseguono.

Il Subappaltatore è tenuto inoltre a rispettare tutte le normative in vigore per la circolazione di mezzi in zona aeroportuale (bandierine, luci, rompifiamme, percorsi assegnati, ecc.).

P) DISTINTIVI DI RICONOSCIMENTO

E' responsabilità del Subappaltatore che il proprio personale, porti in modo visibile distintivi di riconoscimento forniti dalla Società.

Q) RISPARMIO ENERGETICO E ADEMPIMENTI AMBIENTALI

L'impresa, prima dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione, è obbligata a consegnare alla Società una relazione che dimostri il rispetto di quanto richiesto dalle Specifiche Tecniche sia in termini di risparmio energetico che di rispetto ambientale (ove tali prescrizioni siano richieste).

R) MARCHI E BREVETTI

Il Subappaltatore dichiara che Airport Cleaning sarà sollevato da ogni qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi nel caso di utilizzo di brevetti e di dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa.

L'impresa assume ogni responsabilità, nel caso di vendita o di locazione di materiale, per l'uso di dispositivi o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti (per invenzioni, modelli industriali e marchi) e diritti d'autore.

L'impresa, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni di contraffazione esperite nei confronti della Società in relazione al materiale fornito o in relazione al suo uso e quindi tiene indenne la stessa delle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio nonché delle spese e dei danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato. La Società assume l'obbligo di informare per iscritto, immediatamente e con mezzi idonei, l'impresa del verificarsi di azioni promosse da terzi per le predette finalità. Ove da sentenza passata in giudicato risulti che il materiale fornito presenti elementi tali da comportare violazione di brevetti o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il suo uso venga vietato o divenga comunque impossibile, la Società ha facoltà di richiedere all'impresa, che ne deve sostenere gli oneri:

- di ottenere dal titolare del brevetto o del diritto di proprietà intellettuale, il consenso alla continuazione dell'uso, da parte della Società, del materiale cui si riferisce il diritto di esclusiva accertato dal giudice;

oppure

- di ritirare il materiale, risolvendo il contratto. Rimane fermo il diritto da parte della Società al risarcimento dei danni conseguenti alla violazione.

La facoltà di cui al precedente comma, a giudizio della Società, può essere anche esercitata non appena promossa l'azione di contraffazione ovvero quanto questa, sentita l'impresa, possa trovare validi motivi per essere iniziata.

S) MANLEVA

L'Impresa, con la sottoscrizione del contratto di subappalto, si impegna a garantire e manlevare le società ADR S.p.A. ed Airport Cleaning S.r.l. da tutte le pretese e le richieste provenienti in ragione del presente subappalto, direttamente o indirettamente riferibili a fatti, eventi o comportamenti dell'Impresa stessa, e da ogni conseguenza dannosa derivata ad Airport Cleaning S.r.l. e/o ad ADR S.p.A. o a terzi da azioni od omissioni poste in essere dall'Impresa stessa, da propri dipendenti, collaboratori, fornitori o ausiliari in genere, con particolare riferimento ad azioni od omissioni integranti inosservanza degli usi e delle norme di legge e regolamentari di cui al presente articolo.

T) CERTIFICAZIONE PREVENZIONE INCENDI (CPI)

Non applicabile.

U) SPAZI CONFINATI

Non applicabile.

V) LAVORI A CALDO

Non applicabile.

W) LAVORI SULLE COPERTURE

Qualora l'attività preveda l'accesso e/o la esecuzione di lavori su coperture di edifici che comportino un rischio di caduta dall'alto, preliminarmente all'esecuzione del lavoro, il Subappaltatore si impegna a redigere una procedura di sicurezza sulla base della propria valutazione del rischio relativa allo specifico intervento. La procedura di sicurezza (conseguente alla suddetta valutazione del rischio) dovrà prevedere tutte le misure di prevenzione, protezione ed emergenza necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei propri lavoratori.

A tale proposito l'utilizzo delle misure di protezione collettiva (es. parapetti) è da considerarsi obbligatorio. L'uso dei soli DPI (es. imbragatura assicurata a linea di vita) è consentito esclusivamente se supportato da una valutazione preliminare del rischio, che motivi la scelta di non adottare misure di protezione collettiva. Tali attività sono generalmente assimilabili a ispezioni o lavori di manutenzione di breve durata per le quali si configura una delle seguenti situazioni:

- impossibilità di installare misure di protezione collettiva (es. parapetto);

- le attività previste sono di durata e rischio di caduta inferiori rispetto ai lavori necessari all'installazione delle misure di protezione collettiva.

Il Subappaltatore si impegna a mettere a disposizione dei suoi lavoratori tutti i DPI anticaduta di III cat., le attrezzature, gli apprestamenti che si rendessero necessari allo svolgimento del lavoro in sicurezza e di vigilare sul loro corretto utilizzo in conformità alla procedura predisposta e alle norme di legge vigenti, ivi inclusi punti di ancoraggio e linee di vita provvisorie che si rendessero necessarie per lo svolgimento dell'attività. In tal caso, i lavoratori interessati dovranno essere in possesso di idonea formazione e addestramento sui DPI anticaduta, sulle attrezzature e sulle procedure di sicurezza adottate.

Il Subappaltatore dovrà inoltre nominare un responsabile per il coordinamento delle attività propedeutiche all'esecuzione del lavoro sulla copertura, ivi compresa la compilazione del documento c.d. "Permesso di Lavoro", in cui dovranno essere inserite tutte le informazioni per l'esecuzione del lavoro in sicurezza.

Il suddetto documento, una volta approvato in accordo all'iter di emissione indicato dalla Società, consentirà l'effettuazione del lavoro.

X) OBBLIGHI RELATIVI ALLE RITENUTE IN APPALTI E SUBAPPALTI - ART. 17-BIS DEL D.LGS. 9 LUGLIO 1997, N. 241.

Il Subappaltatore dichiara di ben conoscere l'art. 17 *bis* del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 e s.m.i. e, pertanto, al verificarsi delle specifiche condizioni della norma e, in particolare

- superamento del limite economico pari a 200.000 euro annui;
- esecuzione dell'opera o del servizio con prevalente utilizzo di manodopera;
- svolgimento dell'attività presso le sedi di ADR;
- utilizzo di beni strumentali di quest'ultima,

si obbliga espressamente, anche per conto di sue eventuali imprese subappaltatrici o suoi subcontraenti, a fornire ad Airport Cleaning ogni mese, la certificazione fiscale (DURF) messa a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, attestante la sussistenza, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza per il versamento delle ritenute ("**Mese di Riferimento**"), dei requisiti di esonero previsti dalla normativa in oggetto.

Alternativamente alla certificazione di cui al comma precedente, il Subappaltatore è tenuto a trasmettere periodicamente ad Airport Cleaning (entro i cinque giorni lavorativi successivi all'ordinaria scadenza per il versamento delle ritenute relative al Mese di Riferimento): (i) copia delle deleghe di versamento delle ritenute debitamente quietanzate; (ii) l'elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel Mese di Riferimento direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dalla Società, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato e l'ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione; nonché (iii) il dettaglio delle ritenute fiscali operate nel Mese di Riferimento nei confronti di ciascun lavoratore, con separata indicazione, di quelle relative alla prestazione affidata dalla Società.

Resta espressamente inteso che in caso di inottemperanza nella trasmissione della certificazione fiscale o della documentazione relativa al versamento delle ritenute sopra descritta ovvero di omesso o insufficiente versamento delle ritenute come desumibile dai dati trasmessi, Airport Cleaning (i) nel

primo caso sarà obbligata a sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati per un importo pari al 20 per cento del valore complessivo dell'opera o del servizio o (ii) nel secondo caso a sospendere il pagamento per un importo pari al minore tra l'ammontare del 20 per cento del valore complessivo e quello relativo all'ammontare delle ritenute non versate desumibile dai dati risultanti dalla documentazione trasmessa, oltre a darne comunicazione, entro novanta giorni, all'Agenzia delle Entrate.

Y) INDICAZIONE IN FATTURA DEL RIFERIMENTO NORMATIVO "INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI" - ART. 1, COMMI DA 1054 A 1058 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2020, N. 178.

Non applicabile.

10. GARANZIA DEFINITIVA

Il Subappaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire, ai sensi dell'art. 117 del Codice, una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106, commi 2 e 3, d.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, fatte salve le eventuali riduzioni ai sensi dell'art. 106 comma 8, e dell'art. 117, co. 3, del D. Lgs. 36/2023, e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'ulteriore aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Impresa. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La Società può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

La Società ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, retribuzione, previdenza, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Società può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione del subappalto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della eventuale garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Società, che

aggiudica il Subappalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta del Subappaltatore può essere rilasciata, ai sensi dell'art. 117, co. 7, del Codice, dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, del D. Lgs. 36/2023. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Società. La garanzia, inoltre, in deroga a quanto previsto dallo schema tipo di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dovrà prevedere che per ogni eventuale controversia sarà competente esclusivamente il **Foro di Roma**.

L'importo della garanzia dovrà essere di volta in volta riadeguato in occasione di eventuali perizie di varianti che facciano aumentare o diminuire l'importo dei lavori; sarà pure riadeguato nel caso di consegne parziali delle opere, per cui l'importo sarà riferito solo alla parte restante delle attività ancora da eseguire. Qualora il Subappaltatore non provveda, Airport Cleaning avrà titolo di bloccare i pagamenti e/o provvedere direttamente, trattenendo il relativo importo sui SAL.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione delle attività risultante dal relativo certificato.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie rese sotto forma di polizze fideiussorie bancarie o assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO V DISPOSIZIONE GENERALI

11. DANNI DI FORZA MAGGIORE

I danni che il Subappaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati alla Società entro cinque giorni dall'inizio del loro avveramento mediante raccomandata ovvero pec, sotto pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

12. ORDINI DI SERVIZIO

Tutti gli ordini del Responsabile della Società dovranno risultare da atto scritto; pertanto sono nulli gli ordini verbali.

L'Impresa nell'eseguire le attività in conformità del contratto deve uniformarsi anche agli ordini di servizio eventuali che le verranno comunicati dalla Società.

E' salva la facoltà del Subappaltatore di fare le proprie osservazioni e riserve.

Il personale di Airport Cleaning avrà il diritto di ispezionare e controllare le attività svolte dal Subappaltatore in ogni momento ed in ogni sua parte e di accertarne il progredire e la sua perfetta esecuzione

13. STIPULA DEL CONTRATTO

Ove previste, tutte le spese relative al contratto saranno a totale carico del Subappaltatore.

La stipula del contratto avverrà ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 18 del d.lgs. 36 del 2023.

E' fatto obbligo al Subappaltatore di qualificarsi nell'albo fornitori di ADR entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto. In caso di mancanza di tale adempimento, Airport Cleaning si riserva la facoltà di applicare una penale fino ad € 1.000,00 ogni mese fino alla data di conclusione dello stesso.

14. RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Società ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di subappalto secondo le modalità di seguito precisate.

La Società recederà dal contratto attraverso comunicazione scritta nei confronti del Subappaltatore, mediante raccomandata a/r ovvero p.e.c., con un preavviso di 30 giorni, decorsi i quali il contratto si dovrà ritenere privo di effetti.

Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere "a corpo" Airport Cleaning effettuerà nei confronti del Subappaltatore il pagamento delle sole prestazioni eseguite.

In relazione alle attività da corrispondere "a misura", alla luce della natura eventuale delle stesse, non verrà corrisposta alcuna somma, fatta salva quella relativa alle prestazioni già eseguite alla data della risoluzione al netto delle eventuali trattenute in ragione di penali e/o risarcimenti.

In caso di recesso, il Subappaltatore deve rimuovere dai magazzini e dalle aree di lavoro i materiali non accettati e deve mettere i magazzini e le aree di lavoro a disposizione di Airport Cleaning nel termine stabilito; in caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio e a sue spese.

2. La Società si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. e art. 122 d.lgs. 36 del 2023 ed eseguire d'ufficio le attività a maggiori spese del Subappaltatore, in uno dei seguenti casi:

- a) inadempimento di una delle disposizioni contenute all'interno degli artt. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 25 del presente Capitolato;
- b) qualora l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% dell'importo complessivo del contratto;
- c) presenza di ditte non comunicate/autorizzate, ovvero attività svolte da ditte diverse da quelle comunicate/autorizzate;
- d) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 d.lgs. 36 del 2023;
- e) qualora con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e b);
- f) quando il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte del Subappaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, secondo le modalità di cui all'art. 122, comma 3, d.lgs. 36 del 2023;
- g) qualora, al di fuori di quanto previsto al punto precedente, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza del Subappaltatore rispetto alle previsioni del contratto, secondo le modalità di cui all'art. 122, comma 4, d.lgs. 36 del 2023.

3. La Società risolverà il contratto ai sensi dell'art. 122, comma 2, d.lgs. 36 del 2023 e provvederà ad eseguire d'ufficio le prestazioni a maggiori spese del Subappaltatore, nei seguenti casi:

- a) nei confronti del Subappaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti del Subappaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II, del titolo IV, parte V, del Codice dei Contratti.

4. Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1353 c.c., il contratto è sottoposto a condizione risolutiva nelle seguenti ipotesi:

- a) cessazione del rapporto di concessione tra il Ministero dei Trasporti e la Concessionaria/ADR;
- b) perdita dei requisiti minimi previsti per l'accesso al subappalto in capo al Subappaltatore;
- c) per eventi quali la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- d) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di avvenuta ammissione al concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni.

Nei suddetti casi, la Società potrà risolvere di diritto il contratto attraverso comunicazione scritta al Subappaltatore, per mezzo di Raccomandata a/r ovvero p.e.c., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al comma 2, ovvero della condizione risolutiva di cui all'art. 1353 c.c., con la facoltà di indicare la data di decorrenza della risoluzione stessa, salva l'ipotesi in cui questa sia contestuale alla comunicazione medesima, come nei casi di particolare gravità e pregiudizio nello svolgimento del subappalto.

Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento di risoluzione del contratto potrà

riguardare soltanto il risarcimento del danno e non l'annullamento del provvedimento adottato dalla Società e non potrà essere invocata dal Subppaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di consegnare immediatamente le attività nello stato in cui si trovano.

5. Il contratto potrà essere risolto da Airport Cleaning, ai sensi dell'art. 1454 c.c., nei casi di inadempimento o di inesatto adempimento agli obblighi ivi assunti, nonché nel caso di negligenza o imperizia o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni affidate. Qualora si verificano tali condizioni, la Società notificherà al Subppaltatore una diffida formale specificando gli inadempimenti ed assegnando un termine di venti (20) giorni per formulare giustificazioni e per provvedere secondo le modalità necessarie. In caso di omissione o di persistenza nell'inadempimento, il contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi di legge.

6. Nei casi di cui alla lettera b) del precedente comma 3, sarà applicata altresì una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno; tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

7. E' fatto obbligo al Subappaltatore di comunicare tempestivamente ad Airport Cleaning ogni modifica della situazione societaria e dei vertici aziendali nonché l'adozione di ogni provvedimento/misura che possa assumere rilievo ai fini del presente articolo. A titolo indicativo e non esaustivo, è obbligo del Subappaltatore comunicare tempestivamente alla Società la sostituzione del legale rappresentante e delle altre rilevanti cariche aziendali nonché le modifiche e alienazioni delle strutture societarie (ad es. cessioni e/o affitti di rami d'azienda) anche se non comprendenti il servizio oggetto di subappalto. Parimenti, è fatto obbligo al Subappaltatore di comunicare alla Società l'eventuale presentazione di istanze alle autorità competenti per situazioni di temporanea difficoltà finanziaria, quali quelle previste dall'art. 182 *bis* della Legge Fallimentare. La violazione del predetto obbligo di comunicazione è valutabile da Airport Cleaning come grave inadempimento al contratto, per il quale la Società si riserva di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c.

8. Nei casi di risoluzione del contratto di subappalto dichiarata dalla Società, il Subappaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa Società: in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la Società provvede d'ufficio addebitando al Subappaltatore i relativi oneri e spese.

15. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato dall'art. 119 del Codice dei Contratti pubblici e può essere autorizzato nei limiti e con le modalità specificate dal predetto articolo.

Avendo ad oggetto il presente contratto di subappalto prestazioni ad alta intensità di manodopera, ai sensi del comma 1 dell'art. 119 del Codice dei Contratti pubblici, è vietato affidare ulteriormente in subappalto una quota superiore al 50% dell'importo contrattuale.

Il Subappaltatore può affidare in subappalto le prestazioni oggetto del contratto, previa autorizzazione richiesta alla Società che, a sua volta, provvederà ad acquisire l'autorizzazione all'ulteriore subappalto dalla Committente, e nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 119 comma 4 del d.lgs. 36 del 2023.

Il Subappaltatore, nel richiedere l'autorizzazione, deve preventivamente accertarsi che la società

subappaltatrice ulteriormente individuata abbia provveduto ad iscriversi all'Albo Fornitori di ADR. Tale iscrizione non comporta oneri economici per il subappaltatore.

La Società rimarrà estranea ai rapporti tra l'Impresa ed i suoi subappaltatori e fornitori né l'Impresa potrà porre eccezioni di sorta per fatti o colpe imputabili ai propri subappaltatori e fornitori.

La Società corrisponde direttamente all'ulteriore subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del d.lgs. 36/2023.

L'Impresa e gli ulteriori subappaltatori e/o subcontraenti sono responsabili in solido nei confronti della Società in relazione alle prestazioni oggetto di ulteriore subappalto.

La Committente potrà revocare l'autorizzazione all'ulteriore subappalto per manifesta inidoneità o incompetenza dell'ulteriore subappaltatore, ovvero in caso di perdita dei requisiti generali e speciali che hanno permesso il rilascio della medesima autorizzazione.

Resta inteso che non si procederà al pagamento delle somme relative ad eventuali attività svolte mediante ulteriori subappalti non regolarmente autorizzati dalla Committente.

16. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano reciprocamente a scambiarsi tutte le informazioni necessarie ed utili alla corretta esecuzione delle attività previste dal contratto di subappalto. Si impegnano inoltre, per sé e per i propri collaboratori, a non divulgare, a non rivelare a terzi ed a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, senza il permesso dell'altra Parte, sia durante che dopo la cessazione del contratto di subappalto, ogni e qualsiasi informazione inerente l'attività di quest'ultima ed, in genere del rispettivo gruppo. Si intende come "informazione" anche il contenuto del contratto. Non sono considerati terzi i dipendenti o ausiliari delle Parti che siano espressamente incaricati di dare esecuzione ai servizi in oggetto. Ciascuna delle Parti conviene di proteggere la segretezza del contratto e di tutte le informazioni scambiate ai sensi del medesimo.

Ciascuna delle Parti conviene inoltre di non usare o rendere noti per alcun motivo, salvo quanto eventualmente richiesto in contrario dalla legge o dall'applicazione delle espresse disposizioni del contratto, i dati forniti o ottenuti relativamente allo stesso. Le Parti potranno utilizzare le informazioni al solo ed unico fine di adempiere correttamente alle obbligazioni previste nel contratto. Le Parti si impegnano a far osservare i medesimi obblighi di riservatezza ai loro dipendenti o ausiliari che siano venuti o verranno a conoscenza delle informazioni, garantendone l'adempimento anche quale promessa del fatto di terzo ai sensi dell'art. 1381 Cod. civ.

17. CODICE ETICO - D.lgs. 231/2001 - POLICY ANTICORRUZIONE - POLICY DE&I

Il Subappaltatore dichiara di essere informato che Airport Cleaning ha adottato ed attua un proprio "Modello di organizzazione gestione e controllo" conforme alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. ("Decreto") disponibile nel sito internet www.adr.it nell'area *Corporate Governance*.

Il Subappaltatore dichiara, inoltre, di non aver ricevuto sanzioni e/o misure ai sensi degli artt. 9 e 10 del Decreto e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Subappaltatore dovesse trovarsi nelle

condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa ad Airport Cleaning, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad Airport Cleaning.

Il Subappaltatore dichiara di essere informato che Airport Cleaning ha adottato il Codice Etico e la Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys: entrambi i documenti sono disponibili nel sito internet www.adr.it nell'area *Corporate Governance*.

Il Subappaltatore dichiara altresì di aver preso visione e di accettare la Policy in materia di Diversità, Uguaglianza e Inclusione – DE&I di ADR, allegata al presente CSA.

Il Subappaltatore qualora soggetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2001 dichiara di adempiere a quanto previsto da tale normativa e si impegna in ogni caso a rispettare i principi e le disposizioni contenuti nel Codice Etico e nella Policy Anticorruzione del Gruppo Mundys e a non porre in essere nei rapporti con Airport Cleaning comportamenti, anche omissivi, incompleti o tentativi volti alla commissione di uno o più reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Il Subappaltatore si impegna a far osservare quanto sopra anche ai soggetti che operano per proprio conto nell'ambito dell'esecuzione del Contratto.

Il Subappaltatore si impegna a dare tempestiva informativa ad Airport Cleaning di eventuali nuove circostanze e/o mutamenti rispetto alle autodichiarazioni rilasciate ad Airport Cleaning preliminarmente alla sottoscrizione del Contratto, con riserva per Airport Cleaning di adottare le opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione del materiale informativo pubblicato nel sito internet www.adr.it nell'area *Corporate Governance* in tema di impegno per la prevenzione e il contrasto alla corruzione diretto ai terzi che intrattengono o che intendono intrattenere rapporti con Airport Cleaning. L'inosservanza da parte del Subappaltatore di quanto previsto dal presente articolo costituirà inadempienza agli obblighi del Contratto e legittimerà Airport Cleaning a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad Airport Cleaning.

18. CONCESSIONI DI PUBBLICITÀ

Sussiste l'esclusività della Società per le eventuali concessioni di pubblicità.

19. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il Subappaltatore resta responsabile, fino all'emissione del "Certificato di regolare esecuzione" (o documento analogo) della corretta esecuzione delle attività oggetto del Subappalto.

Il certificato di regolare esecuzione verrà emesso successivamente alla data del verbale ultimazione attività.

20. ADEMPIMENTI AMBIENTALI

Prescrizioni normative

L'impresa (di seguito anche Contraente Soggetto Terzo) si impegna ad osservare e rispettare tutte le disposizioni previste dalla vigente normativa in termini di tutela ambientale e garantisce il pieno rispetto del D.lgs 152/06 e s.m.i..

In particolare si riportano di seguito, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni tra i principali impatti ambientali che potrebbero scaturire dall'attività svolta all'interno del sedime aeroportuale e che l'impresa è tenuta a gestire nel pieno rispetto della normativa vigente.

Il Subappaltatore, inoltre, nello svolgimento delle attività appaltate, si impegna a non tenere comportamenti e/o condotte, anche omissivi, incompleti o tentativi che possano in qualsiasi modo configurare uno o più reati presupposto contemplati dall'art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001.

a. Smaltimento rifiuti

L'Impresa è da considerarsi a tutti gli effetti, in ottemperanza alla legislazione ambientale vigente (D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.), **“PRODUTTORE DEL RIFIUTO”** generato in conseguenza della propria attività ed è tenuta a provvedere, con oneri a proprio carico, allo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti garantendo la tracciabilità dell'iter di gestione.

In particolare a titolo esemplificativo non esaustivo tutti i materiali derivanti da attività di demolizione e costruzione nonché i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e/o conduzione sono da considerarsi parte integrante del ciclo produttivo dell'Impresa. L'eventuale produzione di rifiuti riconducibile alle attività sopra citate determina oneri a carico della ditta, così come disposto dalla vigente normativa. Lo stesso dicasi per qualsiasi altra tipologia di rifiuto prodotto dall'impresa nell'ambito delle proprie attività.

L'Impresa provvederà a disporre il prelievo del rifiuto, il trasporto e il conferimento dello stesso presso siti autorizzati ai sensi di legge per lo smaltimento e/o il recupero (preferendo il secondo), garantendo le registrazioni del caso e la compilazione modulistica di trasporto richiesta. Di tale documentazione dovrà essere tenuta copia da rendere disponibile e visionabile in caso di controlli e/o ispezioni.

In particolare, in merito alla tracciabilità dei rifiuti prodotti e alla documentazione da produrre, si ricorda che l'Impresa dovrà provvedere agli adempimenti previsti agli artt. 188, 189, 190 e 193 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e/o in alternativa alle ulteriori misure di tracciabilità dei rifiuti previste dalla legge. Lo smaltimento dei rifiuti dovrà essere effettuato mediante ditte regolarmente autorizzate secondo le norme del citato decreto legislativo. Nel garantire una corretta gestione del rifiuto l'Impresa dovrà infatti avvalersi di soggetti in possesso dei requisiti di legge (ad es. idonee iscrizione albi etc.), di tali titoli dovrà essere conservata copia per eventuali controlli e/o ispezioni.

Come riportato nella Nota Informativa Ambientale il Subappaltatore dichiara espressamente che tutte le ditte di cui sopra sono in possesso delle prescritte autorizzazioni ed iscrizioni agli albi di settore e che tutte le autorizzazioni ed iscrizioni sono efficaci ed in corso di validità, così come previsto dalla legislazione vigente. L'appaltatore si impegna a richiedere le eventuali ulteriori autorizzazioni che nel corso dello svolgimento dei lavori si rendessero necessarie. Resta inteso che in caso di subentro nell'attività produttiva di altro soggetto, (ad esempio risoluzione del contratto o cessione di ramo d'attività), sono necessarie nuove autorizzazioni in capo al nuovo soggetto.

L'Impresa dovrà in ogni caso provvedere nel rispetto di tutte le leggi, regolamenti e/o

prescrizioni delle autorità competenti pro tempore vigenti, alla rimozione, al deposito e/o stoccaggio e/o conferimento definitivo a discarica e comunque alla gestione di qualsiasi rifiuto presente e/o rinvenuto sopra e sottosuolo nelle aree interessate.

I rifiuti dovranno essere raccolti, differenziati, destinati in appositi contenitori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia ed avviati a recupero o smaltimento. In particolare, ai fini del deposito temporaneo, devono essere utilizzati contenitori e/o scarrabili a tenuta stagna, dotati di copertura (fissa o mobile, idraulica o manuale), idonei ad evitare dispersioni e spandimenti nell'ambiente circostante correttamente identificati dal codice CER corrispondente. Il personale impiegato nelle attività di raccolta ed allontanamento dei rifiuti dovrà inoltre essere opportunamente formato sulle modalità di raccolta e smaltimento in relazione alle norme di legge ed alle Ordinanze ENAC vigenti sullo scalo di riferimento.

Resta inteso che è assolutamente vietato l'abbandono o il deposito incontrollato di qualsiasi tipologia di rifiuti nonché la miscelazione di rifiuti di diversa tipologia, inclusa la diluizione. In particolare è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. In caso di violazione, l'Impresa sarà considerata responsabile ai sensi della legislazione vigente in materia ambientale. Saranno, altresì, a carico dell'Impresa tutti gli oneri relativi al ripristino delle aree interessate.

Per eventuali siti che dovessero risultare inquinati dalle attività dirette e indirette dall'Impresa, la competenza e i relativi oneri di bonifica saranno a suo totale carico e onere per qualsiasi distanza e tipologia di smaltimento ai sensi della normativa vigente.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui alla presente lettera, l'Impresa sarà ritenuta altresì responsabile ai sensi del D.Lgs. 231/2001, qualora la condotta posta in essere configuri uno dei reati presupposto contemplati dall'art. 25 undecies ("**Reati Ambientali**") del medesimo decreto.

b. Materiali contenenti amianto

In ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente, ADR S.p.A. ha nominato il Responsabile del Programma di Controllo e Manutenzione dei materiali contenenti amianto (MCA) che ha provveduto a redigere il documento "Programma di Controllo e Manutenzione" (PCM).

Le relazioni tecniche di censimento ed il Programma di Controllo e Manutenzione sono a disposizione presso:

FIUMICINO:

Uffici ADR (NPU) Via Pier Paolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino (Roma) presso Ufficio Salute e Sicurezza e Ufficio Manutenzione ed Esercizio

CIAMPINO:

Uffici Tecnici ADR presso il Terminal partenze - 1° Piano – Aeroporto "G.B. Pastine" Ciampino

Il Subappaltatore, nello svolgimento delle attività appaltate, dovrà assicurare l'adempimento dei propri obblighi in conformità alla normativa vigente con particolare riferimento al DM 06/09/94, L. 257/92 e D.Lgs. 81/2008 Titolo I e Titolo IX Capo III. Inoltre al Subappaltatore è fatto obbligo di attenersi alle procedure di sicurezza e di comportamento inserite nel PCM e nelle schede di gestione degli interventi, che ne sono parte integrante. Qualsiasi intervento previsto dal PCM deve essere preventivamente comunicato e autorizzato dal Responsabile del Programma di Controllo e Manutenzione, i cui riferimenti sono riportati nel PCM.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 81/2008 prima di intraprendere lavori di

demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro della ditta appaltatrice adotta, anche chiedendo informazioni al proprietario dei locali (che all'interno del sedime aeroportuale è rappresentato da ADR S.p.A.), ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Qualora, durante lo svolgimento delle attività, il Subappaltatore dovesse rinvenire materiali occulti potenzialmente contenenti amianto, deve interrompere qualsiasi lavorazione e comunicarlo al Responsabile Operativo Contratto di Airport Cleaning che provvederà a informare il Responsabile del Programma di Controllo e Manutenzione, per l'adempimento delle procedure previste dalla normativa vigente.

c. Gestione delle acque

Con specifico riferimento alle attività o alla gestione di impianti che producono scarichi idrici, o che comunque implicino la produzione di acque (nere, meteoriche o di falda) il Contraente Soggetto Terzo è tenuto a rispettare le disposizioni previste dalla normativa vigente (DLgs 152/06).

Nel caso in cui venga richiesto un allaccio alle reti di collettamento aeroportuali si richiede il certificato di analisi che attesti la qualità delle acque da collettare. La Società avrà inoltre facoltà ispettiva in termini di sopralluoghi, analisi e/o monitoraggio per accertare il rispetto dei limiti tabellari imposti.

In tutti i casi prescritti dalla vigente normativa l'impresa consegnerà o trasmetterà tramite raccomandata R/R o posta elettronica certificata, ad ADR la prevista Autorizzazione da parte dell'Autorità Competente prima dell'avvio dell'attività o prima dell'entrata in esercizio dell'impianto. In assenza dell'ottenimento delle prescritte autorizzazioni il Contraente Soggetto Terzo non potrà iniziare ad operare in ambito aeroportuale.

Acque nere

qualora l'attività svolta implichi la produzione di acque nere e si renda necessario adeguato collettamento le relative acque reflue dovranno essere opportunamente gestite, previo accordo con la Società, mediante raccolta in apposite vasche a tenuta ovvero mediante collettamento con la rete acque nere aeroportuale. L'impresa dovrà comunque fornire evidenza (ad esempio tramite opportuni certificati di analisi) che tali acque risultino assimilabili ad acque reflue domestiche in termini di composizione secondo i criteri previsti dalla normativa vigente.

Saranno a carico dell'Impresa tutti gli eventuali oneri autorizzatori previsti dal D.Lgs. 152/2006, nonché tutti gli oneri per il trattamento e/o smaltimento delle acque in questione, specie con riferimento ai limiti tabellari previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (Testo unico Ambiente).

Acque meteoriche

Le acque meteoriche ricadenti nell'area di cantiere o nell'area messa a disposizione dalla Società per i servizi dell'Impresa dovranno essere da questa collettate alla rete aeroportuale previo accordo con Airport Cleaning. L'effettivo allacciamento potrà avvenire solamente a seguito di campagne di monitoraggio effettuate dalla funzione ambientale di ADR per accertare il rispetto dei limiti tabellari del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Qualora i valori dei parametri significativi di tali acque non risultassero entro i limiti tabellari previsti, sarà cura e ad onere del Subappaltatore provvedere al trattamento e/o allo smaltimento delle stesse.

Acque di falda

Qualora siano previste opere di scavo con conseguente emungimento di acque di falda, queste dovranno essere preventivamente analizzate e i certificati delle analisi effettuate dall'impresa dovranno essere trasmessi ad ADR che avrà facoltà di approfondire lo studio mediante eventuali campagne di monitoraggio al fine di determinarne le modalità di scarico.

Se l'acqua di falda risultasse nei limiti tabellari ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. (o al di fuori dei limiti tabellari, solo per i parametri "cloruri") potrà essere immessa nella rete per lo scarico a mare di ADR previa informazione scritta alla Società indicante il punto di immissione, l'entità della portata media oraria e la data di presumibile cessazione dello scarico per rendere le stesse idonee ad essere immesse nella rete delle acque emunte.

Laddove si verifichi la necessità di effettuare eventuali variazioni in corso d'opera, rispetto a quanto inizialmente definito, nell'emungimento delle acque e nel relativo scarico delle stesse (es. apertura o chiusura di uno scarico), l'impresa dovrà informare tempestivamente la Committenza in modo tale da ricevere la necessaria autorizzazione a procedere. Sarà cura dell'Impresa durante i lavori procedere al monitoraggio della qualità dell'acqua di falda e comunicarne i risultati alla Società.

Se l'acqua di falda risultasse fuori dai limiti tabellari ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per parametri diversi dai "cloruri", sarà cura dell'Impresa dotarsi a proprie spese di idonei impianti di trattamento e relative autorizzazioni allo scarico.

d. Emissione in atmosfera

L'Impresa dovrà rispettare i disposti del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. in tema di emissioni in atmosfera.

Laddove l'attività in questione rientri tra quelle definite dalla normativa vigente "ad emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico"(art. 272 D.Lgs n. 152/2006) dovranno comunque essere rispettate le disposizioni contenute nelle D.G.R. 776/08 e D.G.R. 264/12 e s.m.i..

Inoltre l'impresa si impegna a rispettare anche quanto previsto dalla Legge 28 dicembre 1993, n. 549 relativa a "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente".

e. Serbatoi e gestione di prodotti chimici o sostanze pericolose

I serbatoi di carburanti, lubrificanti, prodotti chimici o prodotti inquinanti di qualsiasi natura, ad uso dell'Impresa, dovranno essere collocati all'interno dell'area di cantiere o nell'area messa a sua disposizione per le proprie attività e dovranno essere allocati in vasca di contenimento a perfetta tenuta, di volume superiore a quello del serbatoio stesso. Lo stesso si dica per taniche o fusti stoccati in batteria di qualsivoglia prodotto chimico (a titolo esemplificativo non esaustivo: ad blue, aggrappanti, primer, vernici... etc).

L'impresa si impegna a rispettare la vigente normativa anche nell'ambito della gestione dei tratti di rete di distribuzione di propria competenza. Le attività e i controlli effettuati sui serbatoi e sulle reti sono finalizzate alla prevenzione di rilasci, traboccamenti e sversamenti di prodotto garantendo la tenuta degli impianti e prevenendo ogni potenziale rischio di contaminazione.

Inoltre in caso di deposito o stoccaggio di sostanze pericolose (per mezzo di taniche fusti o recipienti similari) l'impresa si impegna ad osservare quanto riportato nella vigente normativa con particolare riferimento a: etichettatura, classificazione, confezionamento e schede di sicurezza.

Durante tutto il periodo dei lavori, la Società potrà eseguire periodiche verifiche e/o ispezioni (programmate e non) sul rispetto delle suddette prescrizioni di carattere ambientale. A tale scopo l'Impresa dovrà garantire il libero accesso nelle aree di cantiere ai tecnici di Airport Cleaning e di ADR e fornire tutte le informazioni da questi eventualmente richieste sull'argomento.

Ulteriori prescrizioni e obblighi verso Airport Cleaning e ADR

a. Nota Informativa ambientale, attività di controllo e audit

Il Subappaltatore (di seguito Contraente Soggetto Terzo) prende atto e accetta che Airport Cleaning e ADR attuano una politica di tutela dell'ambiente e si impegna ad osservare e rispettare quanto disposto dal D.lgs 152/06 e s.m.i., assicurando inoltre la compilazione della Nota Informativa Ambientale (parte integrante del presente Capitolato Speciale di Appalto ed Allegato).

Tale documento, redatto in conformità alla normativa ambientale ed alla politica ambientale di Aeroporti di Roma S.p.A., costituisce una dichiarazione preventiva degli impatti ambientali connessi alle attività svolte da qualunque Subappaltatore, impresa o soggetto terzo operante nel Sistema Aeroportuale della Capitale costituito dagli aeroporti di Fiumicino e di Ciampino con cui ADR (o una delle Società dalla stessa controllate e/o collegate) ha stipulato un contratto.

La Nota Informativa ambientale integra e non supera e/o sostituisce in alcun modo la legislazione vigente in materia ambientale che il Contraente Soggetto Terzo è comunque tenuto a rispettare nell'esecuzione delle proprie attività unitamente al Regolamento di Scalo in vigore negli aeroporti facenti parte del Sistema Aeroportuale della Capitale.

L'impresa è tenuta ad osservare ed a far osservare il presente documento ai propri dipendenti ed a chiunque operi per suo conto. Nel caso in cui, durante la vigenza del Contratto, dovessero presentarsi situazioni diverse o aggiuntive rispetto a quelle descritte nella Nota Informativa Ambientale il Contraente Soggetto Terzo dovrà tempestivamente fornire ad Airport Cleaning (seguendo i canali di comunicazione indicati) il documento aggiornato ed integrato.

Qualora le prescrizioni/dichiarazioni del presente documento vengano disattese, ADR (o una delle Società dalla stessa controllate e/o collegate) applicherà i rimedi previsti da contratto ivi compresa la risoluzione dello stesso ex articolo 1456 c.c.. Ogni violazione connessa alla tutela ambientale, considerata "grave" dal Regolamento di Scalo di Fiumicino e Ciampino, comporterà un inadempimento che potrà essere sanzionato da Airport Cleaning mediante l'applicazione della penale prevista al precedente art.3, lettera c), fermo restando il diritto al risarcimento dei danni ulteriori.

Con la compilazione della Nota Informativa Ambientale il Subappaltatore dichiara espressamente sotto la propria responsabilità di possedere prima dell'inizio dei lavori tutte le necessarie autorizzazioni di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: emissioni in

atmosfera, scarico acque, piano di lavoro per rimozione amianto...gestione rifiuti) e che tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità Competenti (Regione, Provincia, Comune, ASL, ecc.) sono gestiti a norma di legge.

La Società si riserva il diritto di effettuare controlli programmati e condivisi con il Subappaltatore o ispezioni non programmate per verificare il corretto rispetto di tutti gli adempimenti ambientali. Questa attività di audit ambientale viene svolta da Airport Cleaning e da ADR o da terzi dalle stesse incaricati e le risultanze degli audit effettuati, potranno essere dalla stessa utilizzate ai fini della valutazione dei propri fornitori. Tale suddetto sistema di valutazione ha lo scopo di integrare il processo di qualificazione delle imprese iscritte all'Albo Fornitori, quale strumento di analisi di performance.

L'Impresa prende atto ed accetta questo metodo di valutazione e si presta a sottoporsi a periodiche attività di controllo ambientale e/o audit del Sistema di Gestione Ambientale da parte della Società (che potrà effettuarle senza preavviso, in qualsiasi momento) e a fornire tutta l'assistenza qualificata necessaria nonché la documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi oneri. A tal fine il Subappaltatore si impegna, qualora richiesti, ad inviare eventuali flussi informativi sull'andamento della gestione ambientale, sulle analisi svolte e sulla rilevazione dei fattori inquinanti, sulle eventuali emergenze, sui rischi verificatisi e sui provvedimenti adottati.

b. Condizioni ambientali a fine lavori

Al termine dei lavori, l'Impresa dovrà lasciare le aree messe a sua disposizione, nelle migliori condizioni ambientali possibili e comunque in condizioni equivalenti a quelle preesistenti. A tal proposito è facoltà dell'impresa collezionare materiale fotografico pre e post assegnazione dell'area allo scopo di poter documentare lo stato dei fatti e le condizioni preesistenti l'assegnazione.

Alla fine dei lavori sarà redatto apposito verbale di constatazione, sottoscritto contestualmente dall'Impresa e, per Airport Cleaning, dal Responsabile di Commessa che può avvalersi, se necessario, del supporto specialistico della competente funzione ambientale di ADR per verificare altresì la tracciabilità della corretta gestione degli adempimenti ambientali in fase di cantiere.

c. Gestione delle emergenze ambientali

Nel caso si verifichi un'emergenza a carattere ambientale, il Subappaltatore è tenuto a gestire l'emergenza rispettando le indicazioni previste dalle norme vigenti nonché quanto descritto qui di seguito.

La gestione delle emergenze si sviluppa nelle seguenti fasi:

- Rilevazione e Segnalazione dell'emergenza;
- Risoluzione dell'emergenza;
- Documentazione e chiusura dell'emergenza.

Qualora tali situazioni di criticità e/o emergenze ambientali fossero riconducibili a dolo/colpa del Subappaltatore tutti gli oneri conseguenti, economici e temporali, saranno a carico di quest'ultimo, fatto salvo il risarcimento del danno e la facoltà, per la Società, di risolvere il Contratto.

21. CONTROLLI IN CORSO D'OPERA

Si rimanda a quanto previsto nelle Specifiche Tecniche nel merito dei controlli.

22. AIRSIDE - SAFETY (ove applicabile)

Il Subappaltatore dichiara di conoscere che ADR, in quanto titolare del Certificato No. IT.ADR.0001 per l'aeroporto di Fiumicino è responsabile del funzionamento sicuro e della manutenzione dell'aeroporto in conformità:

- Al regolamento UE n. 2018-1139 e alle sue norme attuative;
- Al regolamento UE 139/2014 e alle sue norme attuative;
- Alle condizioni del proprio certificato;
- Al contenuto del Manuale d'aeroporto e successivi aggiornamenti.

In particolare, il Subappaltatore dichiara di aver preso visione e conoscere il Manuale d'Aeroporto di ADR, consultabile sul sito www.adr.it/manuale-di-aeroporto-fco <https://www.adr.it/bsn-manuale-di-aeroporto-fco> e si impegna affinché tutto il personale ovvero tutti gli eventuali soggetti terzi impiegati dal Subappaltatore siano stati adeguatamente informati - avendone preso visione - in relazione alle procedure contenute nel suddetto Manuale, e ne rispettino le disposizioni di safety contenute e applicabili alla tipologia di attività eseguite in airside (in particolare Parte E-15 Disposizioni di safety Volumi da 1 a 6).

In particolare, per le attività che ricadono nello scopo del Certificato di Aeroporto, definite come 'contracted activities', l'appaltatore deve garantire la qualificazione del proprio personale in accordo con quanto previsto nel Manuale di Aeroporto, parte B, capitolo 3.1.2.

Il personale del Subappaltatore, al fine di ottenere il permesso di accesso alle aree entro cui si svolgeranno le attività oggetto del presente Capitolato, dovrà essere adeguatamente formato in tema di sicurezza delle operazioni aeronautiche (safety) in accordo al Manuale di Aeroporto Parte B sezione 3, contenuti applicabili. Il Subappaltatore dichiara espressamente per se stesso e per tutti gli eventuali subaffidatari di avere adottato idonee procedure per la valutazione, la gestione e la mitigazione dei rischi di safety correlati alla propria attività oggetto del presente Capitolato, e che tali procedure siano conformi alle procedure operative adottate dal gestore e riportate nel suddetto Manuale di Aeroporto e successivi aggiornamenti.

Il Subappaltatore riconosce, ed espressamente accetta, che Airport Cleaning e/o ADR, attraverso la propria funzione aziendale "Compliance Monitoring" e in ottemperanza a quanto previsto dal Manuale Parte B sezione 2.3, svolgeranno audit per verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al suddetto Manuale nonché delle disposizioni del presente capitolato, pena l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 3, lettera e) e 14.

Il Subappaltatore si impegna in caso di rilievo, indipendentemente dal livello di classificazione a definire entro i tempi indicati da Airport Cleaning e/o ADR le azioni di mitigazione ovvero le azioni correttive necessarie a ridurre gli impatti sulla safety. Il Subappaltatore si impegna altresì a porre in atto le suddette azioni, previa approvazione da parte della Società e/o ADR, entro i tempi indicati da Airport Cleaning e/o ADR stesse all'atto della notifica del rilievo. Tale modalità è applicabile anche per rilievi sollevati da parte dell'Autorità nazionale (ENAC).]

23. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito alla interpretazione ed alla esecuzione del contratto, e qualora si renda necessario instaurare un contenzioso, sarà di competenza in via esclusiva del **Foro di Roma**.

24. RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

I danni causati ad Airport Cleaning, compresi tra l'altro sia gli oneri che Airport Cleaning dovesse essere eventualmente chiamata a sostenere per risarcire terzi sia le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dal Subappaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Società. Tali danni saranno addebitati all'Impresa rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione del subappalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate. Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti ad Airport Cleaning superino gli importi in compensazione, Il Subappaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti da Airport Cleaning e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Subappaltatore.

Le parti stabiliscono inoltre che, salvi i limiti inderogabili di Legge e di cui al presente CSA, nell'ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve del Subappaltatore degli obblighi negoziali in riferimento ai danni diretti cagionati alla Società, esclusivamente nei limiti di cui all'art. 1229 c.c., la responsabilità contrattuale del Subappaltatore avrà come limite il doppio del valore del corrispettivo complessivo riportato nel contratto.

Diversamente, in relazione ai danni indiretti subiti dalla Società e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Subappaltatore, quali a titolo esemplificativo danni indiretti da mancato profitto, da mancata produzione o da perdita di opportunità, esclusivamente in caso di colpa lieve, la responsabilità contrattuale di quest'ultimo avrà come limite il valore del corrispettivo complessivo del contratto.

In relazione ai predetti limiti di responsabilità, si specifica che sono fatte salve le somme risarcibili dalle coperture assicurative. I predetti limiti massimi quantitativi dovranno intendersi al netto degli indennizzi derivanti dalle stesse polizze.

25. CESSIONE DEL CREDITO

Resta inteso che ai sensi dell'art. 1260 del Codice Civile, ultimo comma, i crediti derivanti dall'esecuzione del contratto di subappalto non potranno essere oggetto di cessione a terzi o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Fermo restando quanto sopra, l'eccezionale cessione del corrispettivo del subappalto è rimessa alla insindacabile discrezionalità della Società e condizionata alla formale autorizzazione della stessa.

In deroga all'art. 1248 del Codice Civile, la Società ha diritto di opporre al cessionario la compensazione in relazione a crediti sorti sia antecedentemente che successivamente alla comunicazione della cessione e fino al momento del pagamento dell'importo ceduto, ancorché tali crediti non siano ancora scaduti, fatti salvi, comunque, tutti gli altri diritti opponibili.

26. TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento ai sensi degli artt. 4 e 24 Reg. UE 679/2016 “GDPR”, in ordine alle informazioni e ai dati personali trattati nel corso dell’esecuzione del presente contratto si impegnano ad osservare le norme e gli obblighi imposti dalla vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Reg. UE 679/2016 GDPR e D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

Il Subappaltatore in qualità di autonomo titolare del trattamento dovrà garantire agli interessati una adeguata informativa ed il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il Subappaltatore si impegna inoltre:

- a garantire che tutti i soggetti che operino per proprio conto nell’ambito dell’esecuzione del presente contratto trattino i dati personali in conformità alla normativa vigente;
- a effettuare gli eventuali trattamenti di dati personali nel rispetto delle garanzie di riservatezza e delle misure di sicurezza previste dalla vigente normativa attraverso strumenti informatici, telematici e manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità del trattamento;
- a conservare gli eventuali dati trattati nel rispetto dei principi di proporzionalità e necessità, e comunque fino a che non siano state perseguite le finalità del trattamento;
- a cancellare tutti gli eventuali dati personali trattati nel corso delle attività una volta terminata la prestazione dei servizi relativi all’esecuzione del presente contratto.

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti al presente articolo, Airport Cleaning potrà procedere alla risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni eventualmente causati ad Airport Cleaning.

Il Subappaltatore dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali allegata al presente capitolato.

27. ONERI INERENTI IL PROGETTO SESAR

Non applicabile.

ALLEGATI

Allegato a): Nota informativa Ambientale

Allegato b): Politica Integrata Sistema di Gestione del Gruppo ADR

Allegato c): Policy Aeroporti di Roma in materia di Diversità, Uguaglianza e Inclusione

Allegato d): Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Allegato e): Politica Integrata Qualità, Ambiente e Salute e Sicurezza sul Lavoro di Airport Cleaning S.r.l.

Allegato a)

NOTA INFORMATIVA AMBIENTALE Cantieri e Lavori

(da riportare carta intestata del Contraente Soggetto Terzo e sottoscrivere)

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

(Indicare con una "X" lo scalo di riferimento e compilare i campi vuoti con i dettagli relativi al contratto stipulato)

Contratto stipulato con ADR S.p.A. (o una delle Società dalla stessa controllate e/o collegate) per lo scalo di:

- ☐ Fiumicino
- ☐ Ciampino
- ☐ Entrambi

In data __/__/__, RIF. N° _____ *(riportare MAP, CIG, LVM...)* recante il seguente **oggetto**:

2. CERTIFICAZIONI, REPORT E BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

(Indicare con una o più "X" le scelte di seguito indicate)

L'impresa ha ottenuto:

- ☐ Registrazione EMAS
- ☐ certificato ISO 14001 con scadenza il __/__/__ emesso da _____
- ☐ certificato ISO 50001 con scadenza il __/__/__ emesso da _____
- ☐ Pubblica annualmente il proprio Report/Bilancio di Sostenibilità
- ☐ altre certificazioni ISO *(indicare quali)* _____

3. ASSEGNAZIONE AREE/SPAZI

(Individuare con una o più "X" le scelte riportate di seguito e compilare gli spazi fornendo una descrizione sulla collocazione delle aree assegnate)

Nell'ambito dell'attività effettuata dall'impresa, riportata al punto 1. **"Oggetto del contratto"**, sono state assegnate alla stessa le seguenti aree interne al sedime aeroportuale:

- ☐ Area logistica per deposito materiali, attrezzature ed eventualmente deposito temporaneo rifiuti, sita presso _____ identificata con codice _____
- ☐ Area di cantiere collocata in prossimità di _____
- ☐ Uffici, Magazzini e/o spogliatoi situati in zona _____
- ☐ Aree o locali, interni all'aerostazione situati presso il molo ____ Terminal ____ con destinazione d'uso _____

☐ Aree commerciali subconcesse _____

4. GESTIONE TEMATICHE AMBIENTALI CONNESSE ALLE ATTIVITÀ SVOLTE

Il firmatario dichiara espressamente che le necessarie autorizzazioni di settore e tutti gli adempimenti nei confronti delle Autorità Competenti sono gestiti a norma di legge.

Per ciascuna delle aree tematiche di seguito individuate (produzione di rifiuti, emissioni in atmosfera, gestione scarichi...etc) compilare il form indicando quali tra quelli elencati sono gli aspetti ambientali coinvolti nell'attività, riportata al punto 1. "Oggetto del contratto", e quali sono le modalità di gestione di tali impatti compilando i relativi spazi vuoti

➤ **PRODUZIONE DI RIFIUTI**

(indicare con una o più "X" la soluzione operativa adottata tra quelle riportate sotto)

- ☐ L'attività non produce rifiuti di nessun tipo.
- ☐ I rifiuti prodotti sono gestiti direttamente da ADR la quale provvede alla raccolta e allo smaltimento.
- ☐ La gestione dei rifiuti relativa alle attività oggetto del contratto è affidata tramite opportuni contratti a ditte terze che si occupano di trasporto e conferimento presso impianti di recupero/trattamento. **A tal proposito si richiede la compilazione di tutte le voci della tabella seguente.**

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:.....
.....

Tabella rifiuti

(Per ogni codice CER compilare una riga separata della seguente tabella)

La scrivente dichiara espressamente che tutte le ditte incaricate sono in possesso delle autorizzazioni ed iscrizioni agli albi di settore e che la citata documentazione è efficace ed in corso di validità.

Ragione Sociale PRODUTTORE RIFIUTI (¹)	CER (²)	DESCRIZIONE CER (³)	IMPIANTI di Destinazione (⁴)	Destinazione R/D (⁵)	Ragione Sociale TRASPORTATORI (⁶)	INTERMEDIARI (⁷)	Tipologia IMBALLAGGIO (⁸)

(¹): nel caso in cui ci si avvalga di subappaltatori, se questi saranno produttori di rifiuti, compilare una riga per ciascun CER prodotto

(²): specificare il codice CER (numero di 6 cifre)

(³): specificare la descrizione associata al codice CER

(⁴): specificare il nome dell'impianto di recupero/trattamento o della discarica in cui il rifiuto verrà conferito

(⁵): specificare se la destinazione è discarica D o recupero R

(⁶): specificare la ragione sociale esatta dei trasportatori

(⁷):specificare la ragione sociale esatta di eventuali intermediari, se presenti

(⁸):specificare la tipologia dei contenitori utilizzati per gestire i rifiuti prodotti (a titolo esemplificativo e non esaustivo: big bag, taniche, cisterne, serbatoi, vasche, fusti, sfusi in cassone, ecc.)

Se non si dispone delle informazioni sufficienti per compilare tutti i campi della tabella rifiuti, avviare la compilazione con le informazioni disponibili. Procedere successivamente ad un secondo invio aggiornato quando tutti i campi saranno noti.

➤ EMISSIONI IN ATMOSFERA

(indicare con una o più "X" quale tra gli impatti ambientali di seguito descritti ricadono nell'ambito dell'attività svolta)

- ☐ L'attività in questione non comporta alcun tipo di emissioni in atmosfera.
- ☐ Le emissioni in atmosfera connesse all'attività rientrano nella tipologia "scarsamente rilevanti" come definito dall'articolo 272, comma 1 del Decreto Legislativo 03/04/2006 n. 152 ed elencati alla Parte I dell'Allegato IV alla Parte V (ad esempio a titolo esemplificativo non esaustivo: ristoranti, friggitorie, bar, stirerie...). Tali attività sono soggette alla sola dichiarazione di attività in deroga. Si riporta pertanto la compilazione del numero di protocollo della dichiarazione effettuata.
N° protocollo
- ☐ Le emissioni in atmosfera sono riconducibili principalmente all'impiego di gruppi elettrogeni di cui si riportano le caratteristiche di seguito:
- Tipo di alimentazione (gasolio, benzina...)
 - Potenza
- ☐ Presso le aree assegnate sono presenti condizionatori e/o frigoriferi o celle frigorifere, la cui manutenzione non è in capo ad Aeroporti di Roma ma viene gestita autonomamente. A tal proposito si riportano di seguito le caratteristiche delle apparecchiature:
- APPARECCHIATURA N°1 _____:
- Tipo di gas contenuto.....
 - Quantità del gas.....
 - Data dell'ultimo rapporto di controllo.....
- APPARECCHIATURA N°2 _____:
- Tipo di gas contenuto.....
 - Quantità del gas.....
 - Data dell'ultimo rapporto di controllo.....
- ☐ L'attività in questione è autorizzata alle emissioni in atmosfera ai sensi del DLgs 152/2006, **A tal proposito si richiede la compilazione di tutte le voci della tabella seguente.**

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:
.....

Tabella emissioni in atmosfera

Titolare delle Emissioni	N. Det. Dirigenziale	Frequenza Interventi Manutenzione Ordinaria	Frequenza Controlli Analitici (*)	Regione Sociale Laboratorio Accreditato (**)

(*): indicare frequenza dei controlli analitici prescritti dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

(**): specificare denominazione Laboratorio utilizzato per i controlli analitici con relativo n. accreditamento presso Accredia.

➤ GESTIONE ACQUE

(indicare con una o più "X" quale tra gli impatti ambientali di seguito descritti ricadono nell'ambito dell'attività svolta)

- ☐ Dall'attività in questione non consegue la produzione, dunque la gestione, di nessun tipo di acqua (nera, meteorica o di falda).
- ☐ L'attività in questione comporta il pompaggio di acque di falda. Le acque prelevate vengono analizzate per poi essere gestite come di seguito descritto: _____

Si richiede l'invio di un certificato di analisi delle acque emunte.

- ☐ L'attività svolte presso il cantiere e/o l'area prevedono la presenza di servizi igienici in prossimità dello stesso, a tal proposito sono stati installati n. ____ bagni chimici.
- ☐ L'attività in questione da luogo alla produzione/gestione di:
- ☐ Acque nere
 - ☐ Acque meteoriche

Tali acque, nell'osservanza dei limiti tabellari imposti dalla normativa vigente, sono coltate alle reti fognarie aeroportuali, previo accordo con la Committente.

Diversamente da quanto sopra riportato, se la gestione delle acque prodotte (di qualsiasi natura) avviene nell'ambito di un'autorizzazione rilasciata da parte degli Enti competenti si richiede la compilazione della seguente tabella, in cui si dovranno riportare alcuni dati del titolo autorizzativo.

EVENTUALI NOTE AGGIUNTIVE:

.....

Tabella gestione scarichi

Titolare dello Scarico	N. Det. Dirigenziale	Frequenza Interventi Manutenzione Ordinaria	Frequenza Controlli Analitici (*)	Regione Sociale Laboratorio Accreditato (**)

(*): indicare frequenza dei controlli analitici prescritti dall'autorizzazione allo scarico.

(**): specificare denominazione Laboratorio utilizzato per i controlli analitici con relativo n. accreditamento presso Accredia.

➤ **GESTIONE E UTILIZZO DI SERBATOI**

(indicare con una "X" quale tra le seguenti scelte rispecchia l'attività svolta)

- ☐ Non è previsto l'impiego/la gestione di serbatoi interrati e/o fuori terra.
- ☐ Sono presenti serbatoi interrati o fuori terra che vengono utilizzati nell'ambito dell'attività oggetto del contratto (a titolo esemplificativo non esaustivo: serbatoi a servizio dei gruppi elettrogeni...) mantenuti e gestiti dalla società. **A tal proposito si richiede la compilazione di tutte le voci della tabella di seguito.**

Tabella gestione e utilizzo serbatoi

Tipologia di serbatoio (*)	Data delle ultime prove di tenuta effettuate	Esito delle prove	Accertamenti Qualità Ambientali effettuati	Eventuali notifiche c/o gli Enti

(*): indicare se a parete singola o doppia

(**): specificare denominazione Laboratorio utilizzato per i controlli analitici

➤ **IMPIEGO E STOCCAGGIO DI SOSTANZE CHIMICHE**

(indicare con una o più "X" quale tra le scelte operative sotto riportate rispecchia meglio l'attività svolta)

Nell'ambito dell'attività si prevede l'utilizzo di sostanze e/o prodotti chimici in forma liquida, solida o sotto forma di gas?

☐ SI ☐ NO

In caso di risposta affermativa compilare i punti A e B riportati di seguito.

A. L'attività prevede l'utilizzo di sostanze e/o prodotti chimici:

- ☐ Tali prodotti vengono stoccati in forma ☒ liquida, ☒ solida, ☒ gassosa (in bombole) per garantirne la disponibilità presso l'area assegnata.
- ☐ Tali prodotti vengono stoccati in un'area esterna al sedime aeroportuale e sono approvvigionati al bisogno.

B. In particolare si utilizzano i seguenti prodotti:

- ☐ Primer
- ☐ Vernici
- ☐ Ad blue o altri additivi
- ☐ Collanti, sigillanti o altri adesivi

☐ Altre sostanze (indicare quali) _____

➤ **VENDOR RATING**

Il Contraente Soggetto Terzo dichiara di conoscere espressamente che nel Contratto è prevista un'attività di audit ambientale da parte di ADR o di terzi dalla stessa incaricati e prende atto ed accetta che le risultanze degli audit effettuati, potranno essere dalla stessa ADR utilizzate ai fini della stesura dello specifico vendor rating per la valutazione dei fornitori. Il suddetto sistema di *Vendor Rating* ha lo scopo di integrare il processo di qualificazione e valutazione delle imprese iscritte all'Albo Fornitori, quale strumento di valutazione di performance.

Data.....

Timbro e firma del Rappresentante Legale

Allegato d)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

L'articolo 4(1) del Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR" definisce i dati personali come qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile.

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR" e D. Lgs. N.196/03 e successive modifiche ed integrazioni) viene fornita la seguente informativa in merito al trattamento dei dati personali connesso all'instaurazione e alla successiva gestione del rapporto contrattuale con Airport Cleaning S.r.l.

1. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Airport Cleaning S.r.l. con sede in via Pier Paolo Racchetti, 1 - 00054 Fiumicino (Roma) (di seguito anche Società o il Titolare) è Titolare del trattamento per quanto attiene i dati personali trattati per l'instaurazione e la gestione del rapporto contrattuale.

2. DATA PROTECTION OFFICER

Il Titolare ha nominato un Data Protection Officer ("DPO" o "Responsabile per la protezione dei Dati") contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica: dpo@adr.it.

3. TIPOLOGIE DI DATI TRATTATI

Il Titolare tratta i dati personali (ex artt. 4 GDPR) riconducibili a legali rappresentanti/referenti aziendali/collaboratori/dipendenti dell'appaltatore nell'ambito dell'instaurazione del rapporto contrattuale, dell'esecuzione delle misure precontrattuali e delle successive fasi di gestione e conclusione del rapporto stesso.

Il trattamento può interessare le seguenti categorie di dati personali:

- a) dati identificativi, anagrafici e di contatto dei referenti aziendali/collaboratori/dipendenti e/o dei legali rappresentanti dell'appaltatore e, ove applicabile, la copia del documento di identità del firmatario del contratto;
- b) dati personali contenuti nella documentazione acquisita in adempimento all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/08 e al DM 10/03/98 (e.g. elenco del personale e libro unico del lavoro (LUL), copia dell'UNILAV, elenco del personale designato alla prevenzione incendi, lotta antiincendio e gestione delle emergenze e relativi attestati di formazione in corso di validità);
- c) dati personali e dati relativi a condanne penali e reati (c.d. dati giudiziari di cui all'art. 10, GDPR) dei legali rappresentanti e, ove applicabile dei loro familiari maggiorenni, contenuti nella documentazione acquisita ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, ivi compresa quella per la verifica dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e ss, nonché degli adempimenti di cui al D. Lgs. n. 159/2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione";

- d) dati personali di contatto e identificativi dei referenti/dipendenti/collaboratori dell'appaltatore necessari per l'abilitazione e l'accesso da parte dei referenti aziendali dell'appaltatore a sistemi e programmi informatici;
- e) dati identificativi e di contatto dei referenti/dipendenti/collaboratori di fornitori e partner tecnici dell'appaltatore per le attività di manutenzione, assistenza tecnica, software house, e tutte quelle ulteriori attività necessarie alla gestione del contratto;
- f) ove il subappaltatore impieghi nell'ambito del rapporto contrattuale "Amministratori di Sistema", la Società tratta i dati personali di questi ultimi per consentire lo svolgimento dei controlli di cyber-sicurezza (c.d. *background check* rafforzato) da parte delle autorità competenti in linea con quanto previsto dalla normativa applicabile ad ADR in qualità di gestore in materia di sicurezza aerea quali il REG. UE 1583/2019 che ha modificato il REG. UE 2015/1998, contenente disposizioni particolareggiate per l'attuazione delle norme fondamentali comuni alla sicurezza aerea). Per maggiori informazioni informativa disponibile sul sito web www.adr.it alla pagina informativa privacy servizi aeroportuali.

In caso di necessità di ottenimento di tessera aeroportuale/patente aeroportuale/abilitazione fornitori conosciuti/ da parte di collaboratori/dipendenti del Subappaltatore, la Società tratterà i dati personali relativi alla gestione della richiesta di rilascio degli stessi in relazione ai quali si rinvia all'apposita informativa disponibile sul sito web www.adr.it alla pagina informativa privacy servizi aeroportuali.

4. FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

- I. il trattamento dei dati personali di cui al precedente punto 3 lett. a), d), e) è finalizzato a dar seguito alle misure precontrattuali e alla instaurazione e gestione del rapporto contrattuale e, pertanto, la base giuridica è da individuarsi nell'adempimento di obblighi precontrattuali e contrattuali in linea con quanto previsto dall'art. 6, lett. b), GDPR.
- II. il trattamento dei dati personali di cui al precedente punto 3 lett. b), c) e f) è finalizzato a dar seguito all'assolvimento degli obblighi di legge previsti da specifiche normative, a seconda dei casi, applicabili al rapporto contrattuale e, pertanto, la base giuridica è da individuarsi nell'adempimento di obblighi legali in linea con quanto previsto dall'art. 6, lett. c), GDPR.

In considerazione del fatto che il trattamento dei dati per le finalità di cui ai precedenti punti (I) e (II) risulta necessario, rispettivamente, ai fini dell'adempimento delle obbligazioni di natura contrattuale e precontrattuale e dell'assolvimento di obblighi di legge, non è richiesto il rilascio del consenso degli interessati.

Resta fermo il diritto e/o l'obbligo del Titolare di poter trattare i suddetti dati personali, per scopi determinati, anche dopo la conclusione del rapporto contrattuale, per l'assolvimento di specifici obblighi di legge ovvero per esercitare o difendere in giudizio un proprio diritto.

Il conferimento dei suddetti dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui ai punti (I) e (II) del presente paragrafo. L'eventuale rifiuto da parte degli interessati di conferire i dati personali comporta l'impossibilità per il Titolare di svolgere le attività derivanti dal rapporto contrattuale e di adempiere agli obblighi sopra richiamati.

Ove nell'ambito del rapporto contrattuale, l'appaltatore fornisca dati personali riconducibili ai propri legali rappresentanti/referenti/collaboratori/ dipendenti, il Titolare procederà a raccogliere tali dati presso l'appaltatore ai sensi dell'art. 14 GDPR. Con la presa visione della presente informativa l'appaltatore dichiara:

- (i) di impegnarsi a informare debitamente i soggetti interessati circa la comunicazione dei dati al Titolare e ad informarlo sul contenuto della presente informativa;

- (ii) a manlevare espressamente il Titolare da ogni responsabilità derivante dalla illegittima comunicazione dei suddetti dati.

5. MODALITA' DEL TRATTAMENTO

I dati sono trattati nel rispetto delle norme vigenti anche a mezzo di strumenti informatici e telematici, con logiche strettamente connesse alla finalità indicate, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

6. DESTINATARI DEI DATI

I dati sono trattati dai soli dipendenti/collaboratori/operatori del Titolare autorizzati per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui al paragrafo 4.

Infine, possono avere accesso ai dati i soggetti esterni che gestiscono servizi e/o sistemi informativi per conto del Titolare del trattamento, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. L'elenco aggiornato dei Responsabili è disponibile presso il Titolare.

In linea con la normativa applicabile, i dati potranno essere messi a disposizione, al ricorrere dei presupposti di legge, di Enti di Stato/ Forze di Polizia e Pubbliche Autorità.

7. TEMPI DI CONSERVAZIONE

I dati personali sono conservati solo per il tempo necessario alle finalità per le quali vengono raccolti e per il successivo periodo prescrizione applicabile nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR. In particolare, i dati personali saranno conservati per l'intera durata del rapporto contrattuale e per il successivo periodo necessario a comprovare la regolare esecuzione del rapporto contrattuale. A decorrere dalla data di cessazione del contratto per qualsivoglia ragione o causa, i dati personali saranno conservati per i termini prescrizione applicabili *ex lege*. Resta fermo il diritto e/o l'obbligo del titolare del trattamento di poter continuare a conservare i dati personali, in tutto o in parte e per scopi determinati, al termine del rapporto contrattuale, per l'assolvimento di specifici obblighi di legge ovvero per esercitare o difendere in giudizio un proprio diritto.

8. TRASFERIMENTO DEI DATI EXTRA UE

I dati personali non sono oggetto di diffusione e/o comunicazione verso soggetti terzi localizzati al di fuori dello Spazio Economico Europeo. I dati personali non sono soggetti a diffusione.

9. DIRITTI DELL'INTERESSATO

La informiamo, infine, che gli artt. 15-22 GDPR conferiscono agli interessati la possibilità di esercitare specifici diritti al ricorrere di determinati presupposti; l'interessato può ottenere dal titolare del trattamento: l'accesso, la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso nonché la portabilità dei dati che lo riguardano.

L'interessato ha inoltre diritto di opposizione al trattamento. Nel caso in cui venga esercitato il diritto di opposizione il titolare si riserva la possibilità di non dare seguito all'istanza, e quindi di proseguire il trattamento, nel caso in cui sussistano motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, diritti e libertà dell'interessato.

I diritti di cui sopra potranno essere esercitati con richiesta rivolta senza formalità al Data Protection Officer (DPO) al seguente indirizzo dpo@adr.it.

Resta fermo il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità di controllo così come previsto dall'art. 77 GDPR.

10. MODIFICHE E AGGIORNAMENTO

Il Titolare si riserva di modificare/aggiornare la presente informativa.